



Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2012

MISSIONE

Snam presidia le attività regolate del settore gas in Italia, consapevole della rilevanza sociale delle attività svolte.

La Società adotta e si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governo societario allineato con gli standard della best practice internazionale, in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui la Società si trova ad operare e le sfide da affrontare per lo sviluppo sostenibile.

Il sistema di governo societario definisce l'insieme delle regole, finalizzate all'obiettivo della creazione di valore in grado di soddisfare le attese degli azionisti, che presiedono e indirizzano la gestione e il controllo della Società, assicurando la ripartizione di ruoli e diritti tra i partecipanti alla vita aziendale attraverso l'attribuzione di compiti, responsabilità e poteri decisionali.

STORIA

Costituita in data 15 novembre 2000.

Il 1° luglio 2001 la Società è divenuta operativa ricevendo in conferimento dall'allora Snam S.p.A. (successivamente incorporata in eni S.p.A.) le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

In data 30 giugno 2009 ha acquistato da eni S.p.A. l'intero capitale di Italgas, principale operatore nell'attività di distribuzione di gas naturale in Italia, e di Stogit, maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale.

Al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori di sistemi di trasporto del gas naturale dalle altre attività della filiera del gas, Snam nel corso del 2011 ha messo in atto un'ampia riorganizzazione societaria che l'ha portata, con efficacia 1° gennaio 2012, tra l'altro, a conferire le attività relative al trasporto del gas naturale in una nuova società controllata al 100% che ha preso il nome di Snam Rete Gas, tenuto conto della notorietà del marchio identificativo del principale operatore nazionale del trasporto del gas.

All'inizio del 2012, Snam ha sottoscritto con la società belga Fluxys G S.A. un accordo strategico per lo sviluppo di iniziative congiunte nelle infrastrutture del gas in Europa. A seguito di tale accordo, sono state costituite due società di diritto olandese (Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V., i cui soci sono Snam e Fluxys al 50%), tramite le quali sono state acquisite partecipazioni in società europee che operano in Europa nelle infrastrutture del gas.

In ottemperanza alle intervenute disposizioni normative, in data 15 ottobre 2012, con la cessione da eni a CDP RETI S.r.l. (società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) del 30% meno una azione del capitale votante di Snam, si è perfezionata la separazione proprietaria tra Snam e eni.

Dal 6 dicembre 2001 le azioni Snam sono quotate sul mercato azionario italiano.



Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2012

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2012

ai sensi dell'articolo 123-bis TUF

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Emittente: Snam S.p.A.

Sito web: www.snam.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2012

Data di approvazione della Relazione: 12 febbraio 2013

9 Informazioni sul governo societario

- 10 Principi generali
- 10 Adesione al Codice di Autodisciplina
- 11 Sistema e regole di governo societario
- 11 Statuto sociale
- 12 Codice Etico
- 12 Sostenibilità
- 13 Sintesi grafica

14 Informazioni sugli assetti proprietari al 31 dicembre 2012

- 15 Struttura del capitale sociale
- 15 Restrizioni al trasferimento di titolo e al diritto di voto
- 16 Partecipazioni rilevanti nel capitale
- 16 Distribuzione dell'azionariato
- 16 Titoli che conferiscono diritti speciali e poteri speciali
- 17 Meccanismo di esercizio dei diritti di voto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti
- 17 Accordi tra azionisti
- 17 Clausole di *change of control*
- 18 Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie
- 18 Attività di direzione e coordinamento

19 Consiglio di Amministrazione

- 20 Ruolo e funzioni
 - 22 Organi delegati
 - 23 Valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
 - 23 Approvazione e monitoraggio periodico dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo
 - 23 Valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati
- 24 Nomina, composizione e durata in carica
 - 32 Piani di successione
- 32 Sistema di Remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche

33 Trattamento delle informazioni societarie

- 34 Informativa del Presidente e dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto
- 34 Adozione e aggiornamento procedure in tema di trattamento delle informazioni
 - 34 Comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Snam e gli strumenti finanziari da essa emessi
 - 35 Identificazione dei soggetti rilevanti e comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Snam o altri strumenti finanziari ad esse collegati ("*Internal Dealing*")
 - 35 Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate nella Snam

37 Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione

- 38 Comitato per la Remunerazione
- 39 Comitato Nomine
- 40 Comitato Controllo e Rischi
- 42 Gestore Indipendente Combinato
- 43 Garante *Unbundling*

44 Separazione societaria, funzionale e organizzativa

- 45 Decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93 e DPCM 25 maggio 2012: dalla separazione funzionale alla separazione proprietaria

48 Collegio Sindacale e Società di revisione

- 49 Collegio Sindacale
- 51 Società di revisione

52 Assemblea e diritti degli azionisti

55 Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

- 56 Principi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
 - 57 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
 - 59 Responsabile Internal *Audit*
- 59 Modello 231
 - 60 Organismo di Vigilanza 231
- 61 Sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria
- 64 Sistema Normativo Snam
- 65 *Management System Guideline* Anti-Corruzione
- 66 Codice di Condotta Antitrust

67 Rapporti con gli azionisti e investitori

68 Operazioni con parti correlate

71 Eventuali cambiamenti nella struttura di corporate governance avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

73 Allegato 1 - Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Snam

74 Allegato 2 - Collegio Sindacale di Snam

Glossario

Codice di Autodisciplina

Il codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllate

Le società controllate di Snam sono:

- A partecipazione diretta: GNL Italia S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A., Società Italiana per il Gas per azioni - Italgas, Stoccaggi Gas Italia S.p.A - Stogit
- A partecipazione indiretta: Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. - Napoletanagas, Servizi Territori Aree Penisole S.p.A. - Seteap.

Direttiva 2009/73/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la precedente Direttiva 2003/55/CE.

Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n. 93

in materia di *"Attuazione delle direttive 2009/71/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE"*.

Deliberazione ARG/com 153/11

riguardante la *"Disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica"*.

Disciplina Diritti azionisti

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 recante *"Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"* e Decreto Legislativo 18 giugno 2012 n. 91 recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"*.

Disposizioni in materia di rappresentanza dei generi negli organi sociali

Legge 12 luglio 2011 n.120 *"Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 nr. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati"* e Delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012.

DPCM 25 maggio 2012

"Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27".

Emittente

Snam.

Gestore Indipendente Combinato

l'organismo collegiale (comitato), istituito dal Consiglio di Amministrazione Snam il 27 luglio 2010, preposto alla gestione congiunta delle attività di trasporto e dispacciamento, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale ai sensi dell'art. 9 del Testo Integrato *Unbundling*.

Legge 11 maggio 2012 n. 56

Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 21/2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Normativa Unbundling

Disposizioni europee e nazionali in materia di separazione funzionale e/o proprietaria.

Regolamento Emittenti

Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e s.m.i. in materia di emittenti.

Regolamento Mercati

Regolamento emanato dalla Consob con delibera nr. 16191 del 2007 e s.m.i. in materia di mercati.

Regolamento Operazioni con Parti Correlate

Regolamento emanato dalla Consob con delibera nr. 17221 del 22 marzo 2010 e s.m.i. in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione

la presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF..

Sito Internet della Società

www.snam.it

Snam o Società

Snam S.p.A.

Strumenti Finanziari

Strumenti finanziari definiti all'articolo 180 del TUF.

Testo Integrato Unbundling o TIU

Allegato A) alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, come successivamente modificata e integrata.

TUF

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico della Finanza.

Informazioni sul governo societario

Principi generali

Snam si è dotata fin dalla sua costituzione di un sistema di governo societario in linea con le *best practice* internazionali, ovvero di un insieme di regole che presidono e indirizzano la gestione e il controllo della Società, definendo la ripartizione dei ruoli e dei diritti tra i partecipanti alla vita societaria, attraverso l'attribuzione dei compiti, delle responsabilità e dei poteri decisionali, nonché garantendo l'osservanza di leggi, codici etici e di comportamento, procedure e norme aziendali. In linea con i valori affermati nel Codice Etico della Società, integrità e trasparenza sono i principi che Snam persegue nel delineare un assetto di amministrazione e controllo e gestione dei rischi conforme alle proprie dimensioni e alla complessità della propria struttura operativa, nell'adottare un sistema di controllo interno adeguato ed efficace e nel comunicare con gli azionisti e ogni altro *stakeholder*. Particolare cura è assicurata nell'aggiornamento delle informazioni disponibili sul Sito Internet della Società.

Il sistema di governo societario è orientato all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui la Società è impegnata e, in particolare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza delle persone, della tutela dei lavoratori e delle pari opportunità, della cooperazione con le comunità in cui la Società opera e, in generale, degli interessi di tutti gli *stakeholder*. Il sistema di governo societario si basa, anzitutto, sui principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e sulle raccomandazioni formulate dalla Consob. È prestata altresì attenzione specifica alla conformità alla Normativa *Unbundling*, tenuto conto delle specificità delle attività svolte da Snam e Controllate, soggette alla regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Adesione al Codice di Autodisciplina

Snam ha aderito sin dalla quotazione in Borsa nel 2001 al Codice di Autodisciplina. Con delibera consiliare del 19 dicembre 2011, Snam ha recepito le raccomandazioni in tema di remunerazione degli Amministratori previste dal Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificate nella nuova versione del dicembre 2011. Il 23 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione ha constatato la sostanziale aderenza dell'assetto organizzativo e normativo di Snam al Codice di Autodisciplina e ha apportato al sistema di *governance* gli adeguamenti necessari al fine di garantirne il puntuale recepimento.

In particolare, il Consiglio ha:

- aggiornato le attribuzioni che il Consiglio di Amministrazione si è riservato per recepire le nuove previsioni del Codice in materia di: (i) controllo interno e gestione dei rischi; (ii) politica di remunerazione; (iii) orientamenti agli azionisti sui profili professionali degli amministratori in sede di nomina. Sono state altresì apportate modifiche di dettaglio al fine di adeguare anche formalmente il testo di dette attribuzioni al Codice;
- modificato il Regolamento del Comitato Nomine al fine di coordinarne ulteriormente le funzioni ai compiti previsti dal Codice;
- ridenominato il Comitato Controllo Interno in Comitato Controllo e Rischi e ridefinito i suoi compiti, ruoli e responsabilità, specie riguardo al coordinamento con gli altri attori coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- individuato l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nella persona dell'Amministratore Delegato;
- definito la dipendenza del Responsabile *Internal Audit* dal Consiglio di Amministrazione, che, in coerenza al Codice e a quanto già in atto presso la Società, ne approva la nomina e la revoca e ne definisce la remunerazione. Il Responsabile *Internal Audit* riporta all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e perde, in ottemperanza al Codice, la qualifica di preposto al controllo interno.

Il Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul Sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Sistema e regole di governo societario

Snam adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza:

- del Consiglio di Amministrazione, incaricato di provvedere alla gestione aziendale;
- del Collegio Sindacale, chiamato a vigilare:
 - sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali;
 - sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del sistema amministrativo-contabile della Società;
 - sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina;
- dell'Assemblea dei soci, competente a deliberare tra l'altro:
 - sulla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, nonché sui relativi compensi;
 - sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili;
 - sull'acquisto e alienazione delle azioni proprie;
 - sui piani di azionariato;
 - con voto non vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione;
 - sulle modifiche dello statuto sociale;
 - sull'emissione di obbligazioni convertibili.

L'attività di revisione legale è affidata a società specializzata, iscritta ad apposito albo, nominata dall'Assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Statuto sociale

Lo Statuto sociale definisce il modello di *governance* della Società e le principali regole di funzionamento degli organi sociali.

L'Assemblea tenutasi il 26 aprile 2012 ha modificato gli artt. 13 e 20 dello Statuto sociale per recepire il principio dell'equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali, sancito dal comma 1-ter dell'art. 147-ter e dal comma 1-bis dell'art. 148 del TUF. Tali disposizioni troveranno applicazione in sede di prossimo rinnovo degli organi sociali (Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 convocata per il 25 e 26 marzo 2013).

Inoltre, l'Assemblea Straordinaria tenutasi il 30 luglio 2012 ha modificato l'art. 5.1 dello Statuto, eliminando l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale e annullando n. 189.549.700 azioni proprie prive del valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione, il 12 febbraio 2013, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea Straordinaria di Snam del 25,26 e 27 marzo 2013 alcune modifiche statutarie. In particolare, oltre ad alcuni interventi di carattere puramente formale, si evidenziano di seguito le proposte di modifiche più significative.

- Art. 9 dello Statuto. La clausola prevista al secondo capoverso potrebbe essere eliminata. Infatti tale clausola riporta i contenuti dell'art. 126-bis del TUF ("*Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea*"), così come previsto nell'art. 3 del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 (c.d. "*Shareholders' Rights*"). Successivamente l'art. 3 del D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012 (c.d. decreto correttivo della "*Shareholders' Rights*") ha modificato e integrato l'art. 126-bis ridenominandolo ("*Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera*"). L'art. 126-bis del TUF non richiede che tale diritto sia riportato nello Statuto e l'eliminazione consentirebbe di evitare di avere, come in caso di modifiche legislative e come di fatto avvenuto, una clausola statutaria non conforme alla legge *pro*

tempore vigente. Le modalità di esercizio di tale diritto verrebbero, in ogni caso, riportate negli Avvisi di convocazione delle Assemblee.

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012, ha modificato il primo comma dell'art. 2369 cod. civ. al fine di prevedere che la convocazione unica rappresenti la modalità di *default* di organizzazione dell'assemblea delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salvo deroga statutaria. La scelta di optare per l'unica convocazione può inoltre essere giustificata da esigenze di semplificazione.

È coerentemente allineato alla previsione dell'unica convocazione anche l'art. 12 dello Statuto.

- Artt. 13, 16 e 20 dello Statuto. È indicato per gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il divieto di rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo e funzioni dirigenziali in eni S.p.A. e sue controllate, ovvero intrattenere alcun rapporto diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società. (art. 2 comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012).

Codice Etico

In data 12 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il Codice Etico, che recepisce i più moderni orientamenti in materia di etica e sostenibilità di impresa, in piena coerenza con l'obiettivo di recepire l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide e le responsabilità che essa si assume verso l'interno e l'esterno dell'azienda.

Al Codice Etico Snam è allegato uno specifico *Addendum* che tiene conto delle specificità delle attività svolte da Snam e dalle Controllate, oggetto di regolazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Particolare rilievo è dato ai rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla normativa *Unbundling*.

Il Codice prevede che tutte le attività siano svolte nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, *partner* commerciali e finanziari e delle collettività in cui la Società è presente con le proprie attività. Le Persone di Snam, senza distinzioni o eccezioni, hanno il dovere di osservare e di fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.


Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Organismo di Vigilanza il ruolo di Garante del Codice Etico al quale possono essere presentate:

- richieste di chiarimenti e di interpretazioni sui principi e contenuti del Codice,
- suggerimenti in merito all'applicazione del Codice,
- segnalazioni di violazioni del Codice di diretta o indiretta rilevazione.

Sostenibilità

La sostenibilità è parte integrante del sistema di governo societario di Snam e rappresenta il principio guida di un processo di miglioramento continuo che si sviluppa intorno ad un modello economico-imprenditoriale che integra nelle proprie attività di *business* il rispetto per le persone, per gli *stakeholder*, per l'ambiente e per la comunità nel suo complesso. L'applicazione dei processi previsti dal modello di sviluppo sostenibile aziendale assicurano il presidio delle tematiche e rafforzano i principi di sostenibilità in tutti i livelli dell'organizzazione e nei diversi settori di *business*. Il Consiglio di Amministrazione si è riservato un ruolo centrale nella definizione delle politiche di sostenibilità e nell'approvazione del Bilancio di Sostenibilità.

SINTESI GRAFICA



⁽¹⁾ Consiglieri cooptati in sostituzione di: Salvatore Sardo, Alessandro Bernini e Massimo Mantovani

⁽²⁾ Consiglieri Indipendenti

⁽³⁾ Consiglieri designati dalla lista di minoranza

⁽⁴⁾ Sindaci designati dalla lista di minoranza

⁽⁵⁾ Ha rassegnato le dimissioni il 21 gennaio 2013

Informazioni sugli assetti proprietary al 31 dicembre 2012¹

¹ Per le informazioni richieste dall'art. 123-*bis*, comma primo lettera i) del TUF, si rimanda alla "Relazione sulla Remunerazione 2013". Le informazioni richieste dall'art. 123-*bis*, comma primo, lettera l) del TUF sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione.

Struttura del capitale sociale

Nella tabella è riportata la struttura del capitale sociale di Snam, che al 31 dicembre 2012, ammonta a euro 3.571.187.994,00.

CATEGORIA AZIONI	NUMERO DI AZIONI	INCIDENZA RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE (%)	MERCATO DI QUOTAZIONE	DIRITTI E OBBLIGHI
Azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale	3.381.638.294	100	Mercato Regolamentato Italiano	Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. I possessori di azioni possono esercitare i diritti sociali e patrimoniali, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente.

In particolare:

- La Società non ha emesso altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
- Il titolo Snam è quotato all'interno dell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana ed è presente nei primari indici internazionali (STOXX, S&P, MSCI, FTSE), nonché nei tre principali indici di sostenibilità *Dow Jones Sustainability World Index*, *FTSE4Good Indexes* e *Stoxx Global ESG Leaders*, nonché nella famiglia degli indici ECPI.
- Le azioni proprie in portafoglio alla data 31 dicembre 2012 ammontano a 2.906.550, pari allo 0,09% del capitale sociale; il capitale flottante è pari al 49,68%.

Restrizioni al trasferimento di titoli e al diritto di voto

- Ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 93/2011, è previsto che la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica; è previsto altresì che la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possano nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente il controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale. I diritti indicati comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza.
- Ai sensi del DPCM 25 maggio 2012, a decorrere dalla data di perdita del controllo ai sensi dell'articolo 2359 primo comma del codice civile su Snam S.p.A. da parte di eni S.p.A. (la perdita del controllo da parte di eni S.p.A. è avvenuta il 15 ottobre 2012), ai fini dell'attuazione dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 93/2011, i diritti di voto attribuiti dalle azioni acquisite anche attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati, nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori di gas e/o d'energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto richiede l'articolo 19, commi 1, lettere b) e c) e 2, del D.Lgs. n. 93/2011, sopra citato.

Partecipazioni rilevanti nel capitale

Nella tabella sono riportati gli azionisti possessori di quote superiori al 2% del capitale sociale di Snam al 31 dicembre 2012 (sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute ai sensi del Regolamento Emittenti).

AZIONISTI	% SUL CAPITALE SOCIALE 31 DICEMBRE 2011	% SUL CAPITALE SOCIALE 31 DICEMBRE 2012
CDP Reti S.r.l. ²	0,00	30,00
eni S.p.A.	52,53	20,23

Distribuzione dell'azionariato

Nella tabella è riportata la ripartizione dell'azionariato per area geografica al 31 dicembre 2012 (sulla base delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e delle informazioni a disposizione della Società).

AZIONARIATO	INCIDENZA SUL CAPITALE SOCIALE (%)
Italia	66,30
Europa continentale	14,09
Usa e Canada	8,77
Uk e Irlanda	7,89
Resto del Mondo	2,95
Totale	100,00

Titoli che conferiscono diritti speciali e poteri speciali

Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono emessi titoli che conferiscono diritti speciali.

Poteri speciali

Al fine di garantire la conformità tra i principi comunitari e la normativa nazionale sui "poteri speciali", sono state dettate nuove disposizioni dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56. Per quanto di interesse di Snam, i poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto del Governo Italiano all'attuazione delle delibere, degli atti e delle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. È quindi previsto che qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che detiene uno o più degli attivi così individuati e che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o

2 Società interamente detenuta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP)

della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, sia notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Entro 15 giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni individuate, che diano luogo a una situazione eccezionale di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini indicati è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorso i termini previsti, l'operazione potrà essere effettuata.

È altresì previsto che l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici, debba essere notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Nel caso in cui tale acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, rappresentati dalla sicurezza e dal funzionamento delle reti e degli impianti e dalla continuità degli approvvigionamenti, è previsto che entro quindici giorni dalla notifica dell'operazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'efficacia dell'acquisto possa essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela degli interessi medesimi, che non siano eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni richiesti, il Governo potrà opporsi all'acquisto.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 11 maggio 2012 n. 56 era previsto che il Governo adottasse, ai sensi dell'art.17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i regolamenti volti ad individuare le reti e gli impianti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Alla data attuale tali regolamenti non sono stati adottati.

Meccanismo di esercizio dei diritti di voto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

Accordi tra azionisti

Snam non è a conoscenza di patti parasociali o altri accordi tra azionisti (né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge).

Clausole di *change of control*

Snam e le sue Controllate sono parte di accordi significativi (divulgati senza arrecare pregiudizio per la Società) che acquistano efficacia si modificano o si estinguono in caso di acquisto del controllo su Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. In particolare si tratta di accordi di finanziamento bancario stipulati nel corso del 2012 in corrispondenza della cessione del controllo su Snam da parte di eni S.p.A.

In particolare, relativamente a Snam, riguardano accordi che prevedono la facoltà della controparte di estinguere anticipatamente il contratto, a seguito dell'acquisto del controllo su Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., tale da determinare un declassamento del rating creditizio oltre soglie definite.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione non dispone di deleghe per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile. Lo Statuto prevede che la Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del Codice civile. Non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile.

Attività di direzione e coordinamento

Non vi sono azionisti che esercitano il controllo su Snam. Snam non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle sue Controllate.

Consiglio di Amministrazione

Ruolo e funzioni

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo centrale nel sistema di governo societario di Snam ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam³ si è riservato ex art. 2381 c.c. le seguenti attribuzioni, oltre a quelle non delegabili per legge:

- a) definisce, su proposta dell'Amministratore Delegato, le linee strategiche e gli obiettivi della Società e del Gruppo, incluse le politiche di sostenibilità nel rispetto della normativa in materia di *unbundling*. Esamina e approva, monitorandone annualmente l'attuazione i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché gli accordi di carattere strategico della Società e, previo parere vincolante dell'Amministratore Delegato (in qualità di struttura organizzativa del Gestore Indipendente Combinato) il piano annuale e pluriennale delle infrastrutture;
- b) esamina e approva il budget della Società e quello consolidato;
- c) esamina e approva la relazione semestrale ed i resoconti intermedi di gestione della Società e quelli consolidati, previsti dalla normativa vigente;
- d) esamina e approva il bilancio di sostenibilità e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, da portare all'attenzione dell'Assemblea dei Soci;
- e) definisce il sistema e le regole di governo societario della Società e del Gruppo. In particolare, sentito il Comitato Controllo e Rischi, adotta regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e delle operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi; adotta, inoltre una procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;
- f) istituisce i Comitati Interni del Consiglio, con funzioni propositive e consultive, nominandone i membri, stabilendone i compiti e approvandone i regolamenti;
- g) riceve dai Comitati Interni del Consiglio un'informativa periodica semestrale;
- h) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Comitato Controllo e Rischi, prestando particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse e confrontando periodicamente i risultati conseguiti, risultanti dal bilancio e dalle situazioni contabili periodiche, con quelli di budget;
- i) attribuisce e revoca deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato, individuato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, definendone i limiti e le modalità di esercizio e determinando, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la retribuzione connessa alle deleghe. Può impartire direttive agli organi delegati e avocare operazioni rientranti nelle deleghe. Il Presidente e l'Amministratore Delegato riferiscono almeno trimestralmente al Consiglio stesso e al Collegio Sindacale sull'esercizio delle deleghe conferite e sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle controllate nonché sulle operazioni con parti correlate. L'informativa dovrà essere tempestiva qualora si tratti di operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento;

3 Nel corso del 2012, le attribuzioni del Consiglio ex art. 2381 c.c. sono state modificate principalmente per apportare i necessari adeguamenti ai fini del recepimento della versione 2011 del Codice di Autodisciplina e del nuovo assetto proprietario del Gruppo Snam.

j) delibera, su proposta dell'Amministratore Delegato, in merito alle operazioni della Società e delle società controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per la Società e il Gruppo. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto degli obblighi di riservatezza relativi ai rapporti commerciali intercorrenti fra la controllata e la Società o terzi. Sono considerate di significativo rilievo le seguenti operazioni:

- le acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di aziende o rami d'azienda (incluso affitto e usufrutto), immobili e/o partecipazioni, di valore superiore a 50 milioni di euro;
- i contratti di vendita di beni e/o servizi oggetto dell'attività commerciale della Società e delle società controllate e di somministrazione, di importo superiore a 1 miliardo di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
- i contratti di compravendita e permuta di beni mobili anche iscritti a pubblici registri, di acquisto di spazi e tempi per l'effettuazione di pubblicità; di contratti di affitto e di locazione, di prestazione d'opera intellettuale; di prestazione di servizi; di noleggio; di trasporto e spedizione; di appalto; di assicurazione in qualità di assicurato; di mediazione e procacciamento di affari; di mandato; di commissione; di agenzia; di concessione di vendita; di deposito; di lavorazione per conto terzi; di comodato; di edizione e stampa; di usufrutto, d'uso e abitazione; di compravendita, locazione, *leasing* e noleggio di *hardware* e *software*, nonché di sistemi computerizzati di importo superiore a 50 milioni di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
- in qualità di locatario i contratti di *leasing* finanziario di beni immobili per un valore superiore a 50 milioni di euro e/o di durata superiore a 15 anni e di beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero, per un valore superiore a 50 milioni di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
- l'erogazione da parte della Società e delle società controllate di finanziamenti a terzi estranei a Snam e società controllate;
- in merito a fidejussioni e altre forme di garanzia personale, nonché lettere di patronage, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere da imprese nelle quali la Società è titolare, direttamente o indirettamente di una partecipazione al capitale sociale, di ammontare superiore a 50 milioni di euro e, in ogni caso, se l'ammontare non è proporzionale alla quota di partecipazione posseduta;
- in merito a fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi di ammontare superiore a 50 milioni di euro.

Le attività e i processi della controllata Italgas relativi alla individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione dell'offerta tecnica ed economica per la partecipazione alle suddette gare, non sono oggetto di discussione o preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Snam.

Con riferimento al punto j) l'importo di 50 milioni di euro è in ogni caso aumentato a 100 milioni di euro per operazioni della società controllata Snam Rete Gas;

- k) nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Presidente, i Direttori Generali, conferendo loro i relativi poteri;
- l) nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, curando che disponga di adeguati poteri e mezzi;
- m) nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale il responsabile *Internal Audit*, definendone, previa verifica del Comitato per la Remunerazione, la remunerazione coerentemente con le politiche retributive della Società; assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;
- n) assicura che sia identificato il soggetto incaricato della struttura responsabile della gestione dei rapporti con gli azionisti;
- o) definisce, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione, la politica per la remunerazione

degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società controllate e i sistemi di compensation; inoltre dà attuazione ai piani di compenso basati su azioni o strumenti finanziari deliberati dall'Assemblea; approva la Relazione sulla Remunerazione da presentare all'Assemblea;

- p) definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle società controllate. Valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile predisposto dall'Amministratore Delegato, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- q) definisce, in particolare, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo da assicurare l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi della Società e delle sue controllate, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Società e del Gruppo coerente con gli obiettivi strategici individuati. Valuta, con cadenza annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del Gruppo e al profilo di rischio assunto nonché la sua efficacia;
- r) approva con cadenza almeno annuale il Piano di Audit predisposto dal Responsabile Internal Audit, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore incaricato del sistema di controllo Interno e di gestione dei rischi;
- s) delibera, su proposta dell'Amministratore Delegato, sull'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società controllate dirette e, su proposta del Comitato Nomine, sulle designazioni dei componenti degli organi delle società controllate dirette;
- t) formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- u) esprime agli azionisti, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, tenuto conto anche degli esiti della valutazione annuale sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione;
- v) esamina e delibera sulle altre questioni che gli amministratori con deleghe ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio, per la particolare rilevanza e delicatezza.

Lo Statuto attribuisce inoltre al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- fusioni ex artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile, anche quali richiamati per la scissione, nei casi richiamati da tali norme;
- istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie;
- riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 15 ottobre 2012 ha nominato Presidente Lorenzo Bini Smaghi (in sostituzione di Salvatore Sardo che ha rassegnato con pari decorrenza le dimissioni dalla carica di Presidente e Amministratore) e gli ha altresì attribuito i seguenti compiti, attribuzioni e deleghe. Il Presidente, oltre alle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto:

- ha la rappresentanza legale della società;
- Intrattiene rapporti e relazioni di rilevanza strategica con organi istituzionali e autorità internazionali, d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno, d'intesa con l'Amministratore Delegato. Ha un ruolo di impulso e vigilanza sui lavori del Consiglio, ne coordina i lavori, sovrintende al suo buon funzionamento, assicurando l'adeguata informativa dei consiglieri. Verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio;
- sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta e condivide le proposte dell'Amministratore Delegato da sottoporre al Consiglio, relative alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del responsabile *Internal Audit*;
- valuta e condivide le proposte dell'Amministratore Delegato di nomina dei Direttori Generali, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei componenti dell'Organismo di vigilanza ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da sottoporre al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 30 aprile 2010 ha nominato Amministratore Delegato Carlo Malacarne, attribuendogli le funzioni di *Chief Executive Officer* e conferendogli tutte le attribuzioni e i poteri che non sono riservati al Consiglio di Amministrazione, o al Presidente, per legge, statuto o delibera del Consiglio stesso.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza della Società.

Valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle disposizioni del codice civile e del Codice di Autodisciplina, nell'adunanza del 12 febbraio 2013, ha valutato l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle attuali dimensioni e alla tipologia di attività svolta da Snam e Controllate.

Approvazione e monitoraggio periodico dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012 ha approvato il Piano quadriennale del Gruppo Snam 2012-2015 e il Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture 2012-2015 delle Controllate. L'attività di monitoraggio dei Piani relativa all'anno 2012 è svolta nell'ambito dei Consigli di Amministrazione che nel 2013 esamineranno il primo, secondo e terzo Forecast.

Valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati

Il Consiglio di Amministrazione in adesione alle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina, ha effettuato la valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati istituiti al suo interno, avvalendosi di Egon Zehnder International, consulente esterno specializzato. Il processo di valutazione si è sviluppato sostanzialmente tramite:

- L'analisi e discussione di un questionario focalizzato sui seguenti punti:
 - aree di eccellenza da preservare in vista del rinnovo nel 2013
 - aree di attenzione emerse nella precedente Board Review
 - possibili interventi individuati ed effettuati nell'esercizio in corso.
- Redazione di un documento di sintesi di Autovalutazione per il 2012 da presentare al Consiglio.

All'esito del progetto, Egon Zehnder International ha formulato la seguente valutazione: "*Sulla base*

dei commenti raccolti e dell'analisi comparativa svolta, confermiamo il giudizio positivo di Compliance, da parte di Snam, con le indicazioni del Codice di Autodisciplina. Siamo dell'opinione che il Consiglio, nel suo ultimo anno di mandato, abbia mantenuto le proprie caratteristiche positive di funzionamento e di collaborazione, grazie anche ad un flusso informativo completo e trasparente a supporto di e durante le riunioni di Consiglio."

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei risultati dell'attività di valutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati condotta da Egon Zehnder International, ha espresso in data 12 febbraio 2013 un giudizio ampiamente positivo sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati istituiti al suo interno. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti della valutazione ha espresso il seguente orientamento sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuto opportuna e che viene altresì riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 25 e 26 marzo p.v. riguardante la nomina degli Amministratori: *"le competenze che i Consiglieri in maggioranza ritengono utile rafforzare nel nuovo Consiglio sono:*

- *orientamento strategico e di mercato*
- *conoscenza del business Energia*
- *dimensione internazionale.*

Per il resto si ritiene che il mix di competenze attuali sia generalmente appropriato per le future esigenze di Snam".

Si dà evidenza che Egon Zehnder International svolge attività di consulenza per Snam in merito a tematiche di valutazione e selezione del *management*.

Nomina, composizione e durata in carica

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina.

È previsto statutariamente il meccanismo del voto di lista per la nomina dei Consiglieri, al fine di garantire la presenza nel Consiglio di rappresentanti delle minoranze azionarie. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale (percentuale fissata dalla Consob).

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Ai sensi delle disposizioni statutarie, almeno un amministratore, se il Consiglio è composto di un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate. Tali limiti sono più elevati rispetto a quelli di legge. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e di eventuale indipendenza. Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale, frazionario inferiore all'unità, all'intero inferiore;
- b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente

di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'articolo 13 dello Statuto (come detto, il numero di amministratori non deve essere inferiore a cinque e superiore a nove), provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

L'Assemblea tenutasi il 27 aprile 2010 ha fissato in nove il numero dei consiglieri e la durata in carica in tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 (convocata per il 25 e 26 marzo 2013). A seguito della cessione della partecipazione del 30% in Snam da eni S.p.A. a CDP Reti s.r.l. in ottemperanza al DPCM 25 maggio 2012, perfezionatasi in data 15 ottobre 2012, i tre componenti del Consiglio di Amministrazione di Snam dirigenti a ruolo eni S.p.A., (Salvatore Sardo, Alessandro Bernini e Massimo Mantovani) hanno rassegnato (con decorrenza dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012 che ha provveduto alla

loro sostituzione), le dimissioni dalle cariche rispettivamente di Presidente e Consigliere e di Consiglieri. Gli attuali Consiglieri sono: Lorenzo Bini Smaghi, Carlo Malacarne, Davide Croff, Roberto Lonzar, Roberta Melfa, Andrea Novelli, Elisabetta Oliveri, Renato Santini e Mario Stella Richter. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente Lorenzo Bini Smaghi.

- Carlo Malacarne, Davide Croff e Renato Santini sono i Consiglieri candidati nella lista presentata dall'azionista eni S.p.A., della quale facevano parte anche i consiglieri dimessi Salvatore Sardo, Alessandro Bernini e Massimo Mantovani,
- Lorenzo Bini Smaghi, Roberta Melfa e Andrea Novelli sono i Consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Consiglieri dimessi,
- Roberto Lonzar, Elisabetta Oliveri e Mario Stella Richter sono i Consiglieri candidati nella lista presentata congiuntamente da alcuni azionisti di minoranza,
- Davide Croff, Roberto Lonzar, Elisabetta Oliveri, Renato Santini e Mario Stella Richter sono i Consiglieri per i quali è stato espressamente indicato nella lista il possesso dei requisiti di indipendenza statutariamente prescritti.

Il *curriculum* professionale dei Consiglieri è disponibile nella sezione "Governance" del Sito Internet della Società. Di seguito una breve sintesi:

Lorenzo Bini Smaghi

È nato a Firenze nel 1956.

Laureato in Economia all'Università Cattolica di Lovanio nel 1978, due anni dopo ha conseguito un *Master of Arts* in Economia presso la *University of Southern California* e una laurea in scienze politiche presso l'Università di Bologna.

Nel 1988 ha inoltre ottenuto un PhD presso la *University of Chicago*.

È stato Presidente della SACE S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea d'Investimenti, Finmeccanica e MTS S.p.A.

Dal giugno 2005 al novembre 2011 è stato membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

È *Visiting Scholar* all'*Harvard's Weatherhead Center for International Affairs*.

Lorenzo Bini Smaghi è inoltre membro della A-List dei "*Commentators for the Financial Times*", oltre che Presidente della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. Presiede l'"*Italian Chapter*" degli *Alumni* della *University of Chicago*.

Dal 1° gennaio 2012 al 26 novembre 2012 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A.

Carlo Malacarne

È nato a Pavia nel 1953.

Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un breve periodo presso la Società Selecontrol ha iniziato la sua carriera alla Snam S.p.A. nel servizio tecnico trasporto gas. Successivamente come Direttore telecomunicazioni e sistemi di processo ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione dei sistemi di telecomunicazione del Gruppo eni.

Nel marzo 1998 è stato nominato Direttore Costruzioni con il compito di assicurare la realizzazione degli investimenti affidati sia in Italia che all'estero. Nel luglio 1999 è stato nominato Direttore Gestione Rete Italia.

Dopo la costituzione di Snam Rete Gas S.p.A., nel luglio 2001 è stato nominato Direttore Generale Attività Operative della Società e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società GNL Italia S.p.A.

Dal 26 novembre 2012 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A.

È Amministratore Delegato di Snam dal maggio 2006.

Davide Croff

È nato a Venezia nel 1947.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cà Foscari di Venezia e si è specializzato in Economics al *Pembroke College* dell'Università di *Oxford*.

È cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.

Ricopre tra l'altro l'incarico di Presidente di *Permasteelisa S.p.A.* e di Consigliere di Gestione In *BPM S.p.A.* È Consigliere di Amministrazione di *Venice Newport Container and Logistics S.p.A.*, dell'Istituto Oncologico Europeo, di *Fiera Milano S.p.A.*, di *Gualtieri e Associati S.p.A.*

È membro della *Giunta Assonime* e fa parte del *Council for the United States and Italy*.

Roberto Lonzar

È nato a Trieste nel 1953.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste.

È Revisore dei Conti e svolge l'attività di Dottore Commercialista.

Ricopre la carica di Sindaco in diverse società tra le quali: *Genertellife S.p.A.*, *Genertel S.p.A.*, *Generali Investments Italy Sgr*, *Simgenia SIM S.p.A.*, *TBS Group S.p.A.*

È Consigliere di Sorveglianza in *Generali Investments S.p.A.*

Roberta Melfa

È nata a Roma nel 1962.

Si è laureata *cum laude* in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "*La Sapienza*" nell'anno accademico 1986/1987.

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato nel 1990. È Direttore Legale e Affari Societari di *Cassa Depositi e Prestiti*.

Andrea Novelli

È nato a San Benedetto del Tronto (AP) nel 1978.

Si è laureato *cum laude* in economia aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nel 2002.

È dirigente di *Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.* dal 2004 e dal 2009 riveste il ruolo di Responsabile dell'Area Amministrazione Pianificazione e Controllo e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

È *Financial Controller* del *Supervisory Board* di *STMicroelectronics N.V.* e Consigliere di Amministrazione di *Galaxy S.à.r.l. SICAR*.

Elisabetta Oliveri

È nata a Varazze (SV) nel 1963.

È laureata con lode in ingegneria elettronica presso l'Università di Genova.

Ha ricoperto incarichi di vertice in aziende multinazionali. È stata prima Direttore Generale e poi Amministratore Delegato di *Sirti S.p.A.*

Attualmente è Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo *Fabbri Vignola S.p.A.* e Consigliere di Amministrazione di *ATM S.p.A.*, di Gruppo *L'espresso S.p.A.* e di *Eutelsat S.A.* È, inoltre, Presidente e Fondatrice della "*Fondazione Furio Solinas Onlus*". È Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Renato Santini

È nato a Bologna nel 1960.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna e ha conseguito un Master in *Accounting and Finance (M.S.C.)* presso la *London School of Economics and Political Science*.

Svolge attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile. È Professore incaricato di Finanza Aziendale presso il Corso di Laurea in Economia e Professioni (CLEP) e in Programmazione Finanziaria presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Professioni (CLaMEP) - Università di Bologna. È membro di organi decisionali e di controllo di diverse società e fondazioni.

Mario Stella Richter

È nato a Roma nel 1965.

Si è laureato in giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma e conseguito il *Master of Laws* presso la *Columbia University* di New York.

È dal 2000 Professore ordinario di diritto commerciale e dal 2006 insegna nella facoltà di giurisprudenza dell'Università Tor Vergata di Roma.

Dal 1992 è avvocato del Foro di Roma (cassazionista dal 2001) ed è autore di circa 150 libri e pubblicazioni. È Sub Commissario straordinario della S.I.A.E.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 30 aprile 2010 ha confermato Marco Reggiani, Direttore Affari Legali, Societari e *Compliance* di Snam, Segretario del Consiglio di Amministrazione; in pari data, il Consiglio si è dotato di un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età, quando lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza. La documentazione completa ed esaustiva relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, da parte del Segretario del Consiglio, almeno 2 giorni prima della data della riunione, salvi casi eccezionali, come da Regolamento del Consiglio. All'inizio di ogni adunanza consiliare, ad amministratori e sindaci è richiesto di dare notizia al Consiglio ed al Collegio di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società. Alle riunioni consiliari, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, possono intervenire e nel corso del 2012 sono intervenuti, i responsabili delle funzioni aziendali competenti della Società al fine di fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel corso del 2012, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 8 volte; alle riunioni è intervenuto in media il 77,3% degli amministratori e la presenza degli amministratori indipendenti è stata in media di circa l'87,5%. Per il 2013, sono programmate 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alla data di approvazione della presente Relazione si sono tenute due riunioni del Consiglio di Amministrazione. Sul Sito Internet della Società è disponibile il "*Calendario degli eventi societari 2013*".

Il Consiglio di Amministrazione si compone, fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, di membri non esecutivi, e tra questi di un numero di membri indipendenti (5) tali da garantire, per numero (maggioranza dei consiglieri) ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso nelle decisioni consiliari. La presenza degli amministratori indipendenti nell'ambito sia del Consiglio di Amministrazione che dei Comitati istituiti al proprio interno, costituisce, altresì, un elemento idoneo ad assicurare adeguata tutela degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

L'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori sono valutate, successivamente alla nomina e almeno una volta l'anno, dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle informazioni fornite dall'interessato o

comunque a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, nell'adunanza del 12 febbraio 2013, ha impartito le seguenti direttive ed espresso il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:⁴

a) un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire:

- i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro; né
- ii) la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle predette società;
- iii) se si tratta del CEO non assume la carica di amministratore di un altro emittente non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia CEO un amministratore della Società;

b) un amministratore non esecutivo, anche indipendente, oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire:

- i) la carica di consigliere esecutivo in più di due società quotate, italiane o estere, ovvero finanziarie, bancarie o assicurative o con un patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle società indicate, ovvero
- ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di otto delle predette società.

Ai fini del calcolo non rilevano gli incarichi ricoperti all'interno del Gruppo Snam né nei Comitati di Snam.

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. In base alle dichiarazioni rese dagli amministratori in materia di cumulo di incarichi e della tipologia di società indicate nel Codice di Autodisciplina nonché dell'orientamento assunto al riguardo dal Consiglio di Amministrazione risulta quanto segue:

AMMINISTRATORE	INCARICHI RICOPERTI RILEVANTI EX ART. 1.C.3. DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA
Davide Croff	Consigliere di Gestione in BPM S.p.A. e Consigliere di Amministrazione in Fiera Milano S.p.A.
Roberto Lonzar	Sindaco effettivo in Generali <i>Investments Italy</i> Sgr, in Genertellife S.p.A. e in TBS Group S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale in Genertel S.p.A. e in Simgenia SIM S.p.A. Consigliere di Sorveglianza in Generali <i>Investments</i> S.p.A.
Elisabetta Oliveri	Consigliere di Amministrazione in ATM S.p.A., in Gruppo L'espresso S.p.A. e Eutelsat S.A.
Andrea Novelli	Financial Controller del Supervisory Board di STMicroelectronics N.V. e Consigliere di Amministrazione di Galaxy S.à.r.l. SICAR
Renato Santini	Consigliere in PBF Srl Presidente del Collegio Sindacale in Perennius Capital Partners SGR

4 L'articolo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, emanato da Borsa Italiana S.p.A. nel 2011, stabilisce: "Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società" mentre l'articolo 1.C.3. dispone: "Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente (n.d.r 1.C.2) che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenze al gruppo dell'emittente".

Il Consiglio di Amministrazione ha, nella succitata adunanza, preso atto delle dichiarazioni rese dagli amministratori, delle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina in materia di cumulo di incarichi di amministrazione e controllo nonché della direttiva sul divieto di *cross directorship* e del confermato orientamento del Consiglio in materia di cumulo di incarichi di amministrazione e controllo e ha attestato che, a eccezione dell'Amministratore Delegato, gli amministratori rivestono un ruolo non esecutivo, che l'Amministratore Delegato non ricopre altri incarichi al di fuori del Gruppo Snam e che il numero degli incarichi rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto ricoperti dai medesimi amministratori è compatibile con l'efficace svolgimento della funzione di amministratore in Snam.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 12 febbraio 2013, sulla base delle dichiarazioni rilasciate da ciascun amministratore a gennaio 2013, ha attestato che non sussistono in capo ai Consiglieri cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché, ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, ha altresì attestato il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, contenuto nel Decreto Ministro della giustizia n. 162 del 2000, art. 2, da parte degli amministratori e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il medesimo Consiglio ha, altresì, rilevato che gli amministratori non esecutivi, Davide Croff, Roberto Lonzar, Elisabetta Oliveri, Renato Santini e Mario Stella Richter posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.⁵ Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati dal Consiglio di Amministrazione per l'identificazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori. Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF, gli stessi amministratori posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF.

Nel corso del 2012 è stata effettuata una riunione degli amministratori indipendenti finalizzata, in coerenza ai principi del Codice di Autodisciplina, a promuovere l'informativa ed il dibattito sui temi di significativa importanza. In particolare in quella sede è stata illustrata dall'Amministratore Delegato la

5 Relativamente ai requisiti di indipendenza degli amministratori l'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina dispone: "... omissis... un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati del presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Il successivo articolo 3.C.2 che dispone: "Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato".

necessità di (i) attivare sul mercato da parte di Snam un processo di rifinanziamento per il rimborso del debito esistente verso eni in vista dell'uscita dal perimetro proprietario di eni di Snam e delle sue Controllate e (ii) avviare una funzione finanza di Snam autonoma da quella di eni. Alla riunione sono stati invitati a partecipare i Sindaci di Snam.

In relazione alla nomina del *lead independent director*, Snam non ha nominato tale figura in considerazione dell'assenza dei presupposti di cui all'articolo 2.C.3. del Codice di Autodisciplina tenuto conto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*) né risulta disporre di una partecipazione di controllo nella Società. Inoltre l'istituzione del *lead independent director* non è stata richiesta dagli Amministratori indipendenti

Piani di successione

Snam non prevede piani di successione per gli Amministratori Esecutivi in considerazione della natura dell'azionariato della Società, nonché della circostanza che, ai sensi di legge e di statuto, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Sistema di Remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche

Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 febbraio 2013, esaminerà la Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del TUF, da sottoporre come previsto dalla norma richiamata, all'Assemblea degli Azionisti, contenente, tra l'altro, la Politica sulle remunerazioni del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. La Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF sarà pubblicata nella sezione "Governance" del Sito Internet della Società, alla quale si rinvia.

Trattamento delle informazioni societarie

Informativa del Presidente e dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto

Il Presidente e l'Amministratore Delegato riferiscono, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, anche relativamente alle Controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli stessi abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

Adozione e aggiornamento procedure in tema di trattamento delle informazioni

Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha adottato le procedure⁶, tra loro collegate, e finalizzate alla disciplina inerente il c.d. *market abuse*, ossia la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Snam e gli strumenti finanziari da essa emessi, il c.d. *internal dealing* e la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. Il Consiglio di Amministrazione di Snam, il 26 ottobre 2012, ha approvato l'aggiornamento di due delle tre procedure comunicazione al mercato (*internal dealing*). In particolare le modifiche sono consistite principalmente: (i) nell'emendamento dai testi delle procedure di tutti i riferimenti a Eni S.p.A. e (ii) in alcuni aggiornamenti resi necessari a seguito di modifiche normative.

Comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Snam e gli strumenti finanziari da essa emessi

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel TUF e nel Regolamento Emittenti in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "*Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Snam e gli strumenti finanziari da essa emessi*". La Procedura tiene conto altresì delle indicazioni della "*Guida per l'informazione al mercato*" predisposta dal Forum Ref sull'informativa societaria, contenente i principi di corretta informazione del mercato nonché del Codice Etico.

La Procedura definisce le modalità e i termini:

- della comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Snam, in qualità di Emittente di Strumenti Finanziari quotati in mercati regolamentati o di strumenti finanziari per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, come individuati dall'art. 180 del TUF che riguardano direttamente l'Emittente, le Controllate e gli Strumenti Finanziari;
- di comunicazione delle informazioni privilegiate che le società controllate non emittenti forniscono all'Emittente ai fini dell'adempimento delle disposizioni sulle materie oggetto della Procedura.

In particolare la Procedura disciplina:

- le informazioni da fornire al mercato, evidenziando e analizzando i requisiti di materialità, chiarezza, omogeneità, simmetria informativa, coerenza e tempestività;
- i rapporti tra Snam e Controllate;
- gli incontri con operatori del mercato, interviste e dichiarazioni rese ai *mass media*;
- la diffusione dei comunicati stampa;

⁶ Le sopracitate procedure sostituiscono quelle adottate in precedenza dal Consiglio di Amministrazione il 17 marzo 2006 e successivamente modificate il 13 febbraio 2012 e sono pubblicate nella sezione "*Governance*" del Sito Internet della Società.

- la diffusione di informazioni mediante strumenti informatici multimediali (*internet, e-mail, cd Rom, broadcasting*), annunci pubblicitari;
- il ritardo e l'opposizione alla diffusione di notizie;
- i poteri della Consob e sanzioni;
- la conservazione della documentazione e relativo accesso.

Identificazione dei soggetti rilevanti e comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Snam o altri strumenti finanziari ad esse collegati ("Internal Dealing")

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 7, del TUF e nel Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la *"Procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Snam o altri strumenti finanziari ad esse collegati"* (*"Procedura Internal Dealing"*).

La Procedura contiene le disposizioni che disciplinano gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti le operazioni sulle azioni emesse da Snam e sugli altri strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto proprio, dai soggetti rilevanti e cioè: (i) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10%, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, nel capitale sociale di Snam, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Snam, (ii) i Consiglieri di amministrazione e i Sindaci effettivi di Snam, (iii) i componenti del Gestore Indipendente Combinato e i componenti del Comitato di Direzione.

La Procedura stabilisce l'obbligo di comunicazione al mercato e alla Consob entro i cinque giorni di mercato aperto da quello in cui, in ciascun anno solare, l'ammontare complessivo delle operazioni sia, in valore assoluto (somma dei prezzi corrisposti e incassati), uguale o superiore al controvalore di 5.000 euro. Infine, la Procedura vieta alle persone rilevanti di eseguire operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Snam nei quindici giorni precedenti le adunanze consiliari nelle quali sono esaminati i rendiconti periodici obbligatori, la proposta di *interim dividend*, il preconsuntivo ed è definita la proposta di dividendo all'Assemblea. Rientrano nelle operazioni da considerare ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra indicati, le cessioni di azioni acquisite a fronte di piani di *stock option* e di *stock grant*.

Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate nella Snam

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115-bis del TUF nel Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la procedura relativa alla *"Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate nella Snam"*. Il Registro è diviso in due sezioni:

- nella prima sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad informazioni privilegiate su base regolare (Sezione A),
- nella seconda sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale (Sezione B).

In ciascuna sezione, le persone sono raggruppate in due sotto sezioni, a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi.

La Sezione A del Registro contiene il nominativo o la denominazione sociale:

- a) dei Consiglieri di amministrazione e dei Sindaci effettivi di Snam;
- b) dei componenti del Gestore Indipendente Combinato;
- c) dei primi riporti gerarchici dell'Amministratore Delegato;
- d) della società di revisione incaricata della revisione legale della Snam;
- e) dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita di durata superiore a un anno ed hanno accesso alle informazioni.

La Sezione B del registro contiene il nominativo o la denominazione sociale:

- f) dei dipendenti della Snam che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiamo accesso su base occasionale a informazioni;
- g) dei consulenti che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita di durata inferiore a un anno ed hanno accesso alle informazioni.

Il Registro è unico ed è tenuto dal Direttore Personale, Organizzazione e *Security* di Snam che stabilisce i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. Si avvale del Responsabile Organizzazione, Sviluppo, Formazione e *Compensation* per la tenuta e l'aggiornamento del Registro.

Comitati istituiti dal Consiglio
di Amministrazione

Il Consiglio ha istituito al proprio interno i seguenti comitati previsti dal Codice di Autodisciplina, con funzioni consultive e propositive: a) il Comitato Controllo e Rischi, b) il Comitato per la Remunerazione e c) il Comitato Nomine. La composizione, i compiti ed il funzionamento dei comitati sono disciplinati dal Consiglio, in appositi regolamenti (disponibili nella sezione "Governance" del Sito Internet della Società), nel rispetto dei criteri fissati dal Codice stesso.

I citati Comitati sono tutti composti da tre membri.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali, dispongono di risorse finanziarie adeguate e della facoltà di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, su invito e con riferimento a singoli punti dell'ordine del giorno, anche soggetti che non ne siano membri. Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate a cura dei rispettivi Segretari.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, è stato istituito il Gestore Indipendente Combinato.

Comitato per la Remunerazione

Il Comitato è composto da tre amministratori non esecutivi di cui due indipendenti, tra i quali il Presidente, Davide Croff. Gli altri componenti sono: Andrea Novelli e Elisabetta Oliveri. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che almeno un componente possieda adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori:

- sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la Relazione sulla remunerazione e in particolare la Politica di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, per la sua presentazione all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, nei termini previsti dalla legge;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata, formulando al Consiglio proposte in materia;
- formula le proposte relative alla remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con riguardo alle varie forme di compenso e di trattamento economico;
- formula le proposte relative alla remunerazione dei componenti dei Comitati di Amministratori costituiti dal Consiglio;
- propone, esaminate le indicazioni dell'Amministratore Delegato, i criteri generali per la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche, i piani di incentivazione annuale e di lungo termine, anche a base azionaria, nonché la definizione degli obiettivi di performance e la consuntivazione dei risultati aziendali dei piani di performance connessi alla determinazione della remunerazione variabile degli Amministratori con deleghe e all'attuazione dei piani di incentivazione;
- monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio;
- riferisce semestralmente al Consiglio sull'attività svolta.

Il Comitato esprime inoltre i pareri eventualmente richiesti dalla procedura in tema di operazioni con parti correlate nei termini in essa previsti.

In coerenza con quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato per la Remunerazione esamina annualmente la struttura retributiva del Responsabile *Internal Audit*, verificandone la coerenza con i criteri generali approvati dal Consiglio per tutti i dirigenti e informando di quanto sopra il Presidente del Comitato Controllo e Rischi in funzione del parere che, al proposito, è chiamato ad esprimere in Consiglio.

Il Comitato per la Remunerazione, nel corso del 2012, si è riunito 4 volte, con una partecipazione media dell'83,3% dei suoi componenti. Il Comitato ha incentrato le attività della prima parte dell'anno sulla predisposizione delle linee guida di politica retributiva e della Relazione sulla Remunerazione 2012; sulla consuntivazione dei risultati aziendali 2011; sulla definizione degli obiettivi di performance 2012 ai fini dei piani di incentivazione monetaria.

Nella seconda parte dell'anno, sono stati analizzati i risultati del voto assembleare sulla Relazione sulla Remunerazione 2012 ed è stato avviato l'approfondimento delle tematiche oggetto di attenzione da parte degli azionisti e dei *proxy advisors*. Inoltre, a seguito dell'avvicendamento nel ruolo di Presidente deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 15 ottobre 2012, è stata messa a punto la proposta di remunerazione del Presidente, sottoposta alla deliberazione del Consiglio in data 26 ottobre 2012. Per il 2013, il Comitato ha programmato lo svolgimento di quattro riunioni. Alla data di approvazione della presente Relazione si è già svolta la prima riunione.

Comitato Nomine

Il Comitato Nomine è composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi e indipendenti: Davide Croff, Roberto Lonzar e Renato Santini. Davide Croff presiede il Comitato. Il Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2012 ha approvato il nuovo regolamento. Il Comitato svolge le seguenti funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione:

- propone al Consiglio i candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori (art. 2386, primo comma, codice civile), assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle quote riservate al genere meno rappresentato;
- su proposta dell'Amministratore Delegato, sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati per gli organi sociali delle Controllate dirette. La proposta formulata dal Comitato è vincolante;
- elabora e propone: (a) procedure di autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati, (b) direttive in relazione ai limiti e divieti di cumulo di incarichi da parte di Consiglieri di Snam e Controllate, (c) criteri di valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Snam e Controllate, nonché delle attività svolte in concorrenza;
- riferisce semestralmente al Consiglio sull'attività svolta.

Nel corso del 2012 il Comitato Nomine si è riunito sei volte, con la presenza di tutti i componenti. Nella prima parte dell'anno il Comitato ha formulato le proposte in ordine ai limiti e divieti di cumulo di incarichi da parte dei Consiglieri della Società; ha espresso parere vincolante in merito alle proposte relative alla composizione degli organi sociali delle seguenti Controllate dirette: GNL Italia; Italgas e Stogit. Nella seconda parte dell'anno: ha proposto la cooptazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione Snam a seguito delle dimissioni di tre consiglieri dirigenti a ruolo eni; ha proposto la cooptazione degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione di Snam Rete Gas e Stogit; ha esaminato la proposta relativa all'attività di *Board Evaluation* per l'anno 2012, presentata dalla Egon Zehnder International. È previsto che il Comitato Nomine si riunisca almeno due volte l'anno. Alla data di approvazione della presente Relazione si è svolta una riunione.

Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi è composto esclusivamente da amministratori non esecutivi indipendenti così come definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate: Roberto Lonzar, Renato Santini e Mario Stella Richter. Il Consigliere Roberto Lonzar presiede il Comitato.

Almeno un componente del Comitato deve possedere adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, valutata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina; il Consiglio di Amministrazione di Snam ha valutato che la maggioranza dei componenti del Comitato possiede adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione al fine di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio stesso relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentiti la Società di revisione ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali;
- c) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare esprime un parere sulle regole per la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e di quelle nelle quali un amministratore o un sindaco sia portatore di un interesse, in proprio o per conto terzi;
- d) esamina le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dal Responsabile *Internal Audit*;
- e) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione *Internal Audit*;
- f) può richiedere al Responsabile *Internal Audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- h) esprime il proprio parere sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, al Consiglio di Amministrazione, (i) inerenti la nomina, revoca e remunerazione del Responsabile *Internal Audit*, coerentemente con le politiche retributive della Società e (ii) finalizzate ad assicurare che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

Inoltre il Comitato esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione ai fini:

- 1. della definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, e della determinazione del grado di compatibilità di tali rischi con una gestione coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- 2. della valutazione periodica, almeno annuale, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società ed al profilo di rischio assunto nonché sulla sua efficacia;
- 3. dell'approvazione periodica, almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile *Internal Audit*;
- 4. della descrizione nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché della valutazione sull'adeguatezza del sistema;

5. della valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Alle riunioni del Comitato sono invitati ad assistere il Presidente della Società, l'Amministratore Delegato ed i Sindaci Effettivi. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente del Comitato, anche altri soggetti che non sono membri del Comitato e in particolare i manager della Società che hanno la responsabilità della gestione di importanti attività aziendali che assumono rilevanza ai fini dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema di controllo interno. Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel corso del 2012 il Comitato si è riunito nove volte, con la partecipazione in media del 92,6% dei suoi componenti svolgendo le attività previste dal Regolamento.

Relativamente al ruolo di supervisione delle attività svolte dall'Internal Audit, attribuito al Comitato dalle *Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione di Snam in tema di attività di Internal Audit*, il Comitato ha esaminato:

il piano di *audit* e le relazioni trimestrali redatte dal Responsabile *Internal Audit* sullo stato di avanzamento dello stesso, sulle principali risultanze degli interventi di audit effettuati nel periodo e sulla situazione di *follow up* delle azioni correttive concordate col *management* a fronte dei rilevati emersi dai controlli; i *report* trimestrali sulle segnalazioni ricevute da Snam e dalle Controllate con riferimento al merito delle stesse, agli accertamenti svolti al riguardo, alle relative risultanze e, per i casi in cui è stata riscontrata la fondatezza di quanto segnalato, ai provvedimenti adottati dalla Società.

Relativamente alla *compliance* alle prescrizioni della Legge 262/2005 sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, il Comitato ha esaminato con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari i rapporti semestrali sull'adeguatezza del Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria e sul rispetto delle procedure amministrativo-contabili. Il Comitato ha inoltre analizzato le attività svolte per l'adeguamento del Sistema di Controllo che si è reso necessario in relazione al riassetto organizzativo e gestionale del gruppo Snam, al fine di recepire le prescrizioni del D. Lgs. 93/2011 in tema di *Unbundling* funzionale.

Con riferimento al lavoro svolto dalla società incaricata della revisione legale, il Comitato ha analizzato le tematiche inerenti la relazione finanziaria annuale e semestrale con i *manager* di Reconta Ernst & Young. L'analisi ha riguardato sia la revisione contabile delle relazioni finanziarie di Snam e delle società controllate, sia le verifiche svolte ai fini delle attestazioni sull'efficacia del Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria. Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, il Comitato ha esaminato con l'Organismo di Vigilanza le attività svolte in relazione al proprio ruolo di vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle prescrizioni del Modello 231 di Snam, anche in qualità di garante del Codice Etico. Il Comitato ha inoltre esaminato la proposta di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che si è reso necessario ai fini dell'aggiornamento in relazione (i) alle fattispecie di reato che hanno esteso l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa e (ii) al riassetto organizzativo del gruppo Snam posto in essere il 1° gennaio 2012.

Nel corso del 2012, il Comitato Controllo e Rischi ha incontrato alcuni *manager* della Società per ricevere informativa su aspetti specifici attinenti le attribuzioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione e più in generale il sistema di controllo interno. Tale attività ha riguardato in particolare (i) i rapporti posti in essere con parti correlate che sono state oggetto di analisi periodica sulla base degli elementi forniti dal *management*, (ii) i sistemi di sicurezza aziendale ed in particolare il progetto "*Business Continuity Management*" avviato dalla Società con l'obiettivo di porre in essere un sistema di gestione della continuità operativa dei *business* aziendali, (iii) il progetto "*Sistema di Enterprise Risk Management*"

finalizzato a supportare in modo organico il vertice aziendale nell'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Oltre a tali attività, di carattere ricorrente, particolare attenzione è stata posta nel primo semestre del 2012 alle novità introdotte dal nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; il Comitato, avendo rilevato che Snam risultava già *compliant* per la maggior parte delle previsioni del Codice, ha approfondito in particolare la proposta di adeguamento di alcuni aspetti del sistema di *corporate governance* e le relative implicazioni in termini di ruolo e nuove attribuzioni per il Comitato stesso, nel contesto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi prefigurato dal nuovo Codice di Autodisciplina.

Nel secondo semestre dell'anno l'attenzione del Comitato si è invece focalizzata sulle iniziative poste in essere dalla Società ai fini degli adempimenti connessi all'attuazione dell'*ownership unbundling* prevista dal Decreto Legge 14 gennaio 2012 n°1 e dal DPCM del 25 maggio 2012, che ha fissato i termini e la tempistica per la realizzazione della separazione proprietaria di eni rispetto a Snam. Il Comitato si è interessato degli aspetti attinenti la *Corporate Governance* e il sistema di controllo interno con particolare riguardo ai contenuti e agli sviluppi del "Progetto Finanza Snam" finalizzato a realizzare la completa autonomia delle attività finanziarie di Snam.

Nella riunione del 5 febbraio 2013 il Comitato, ha esaminato la Relazione del Responsabile *Internal Audit* di Snam per l'anno 2012. La Relazione illustra (i) le attività di audit svolte nel corso dell'anno in esecuzione del piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione e le relative risultanze corredate dall'aggiornamento di *follow up* sullo stato di attuazione delle azioni correttive concordate col *management* al fine di sanare le criticità rilevate e promuovere il costante miglioramento del sistema di controllo interno, (ii) le verifiche svolte in relazione al Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria, definite d'intesa col Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e (iii) le segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento e gli accertamenti posti in essere al fine di verificarne la fondatezza, supportare le valutazioni da parte degli organi aziendali competenti e fornire gli elementi necessari per sanzionare comportamenti scorretti o attuare azioni volte a rafforzare il sistema di controllo interno.

Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 30 luglio 2012 e del 12 febbraio 2013, sull'attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2012. Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Codice di Autodisciplina, nell'adunanza del 12 febbraio 2013, sulla base di quanto riferito dal Comitato Controllo e Rischi, ha valutato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Per il 2013, il Comitato ha programmato 7 riunioni. Alla data di approvazione della presente Procedura se ne sono svolte 2.

Gestore Indipendente Combinato

Il Testo Integrato *Unbundling* stabilisce che ai sensi dell'art. 9 della Normativa *Unbundling* possono essere gestite congiuntamente, senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale, le attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura del gas naturale.

In attuazione di tale normativa, l'art. 23 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 novembre 2011, ARG/com 153/11, ha previsto che le imprese che svolgono attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto, dispacciamento, bilanciamento, distribuzione e misura del gas naturale, come individuate dall'articolo 4 del TIU, sono considerate parte della medesima impresa.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, nell'adunanza del 27 luglio 2010, ha costituito il Gestore Indipendente Combinato, quale organismo collegiale (comitato ex art. 16.1 dello Statuto) preposto alla gestione congiunta delle attività regolate attinenti il trasporto e dispacciamento, la distribuzione, lo

stoccaggio e la rigassificazione del gas naturale. Il Comitato è composto dai soggetti che, *pro-tempore*, ricoprono la carica di:

- Amministratore Delegato di Snam;
- Amministratore Delegato di GNL Italia;
- Amministratore Delegato di Italgas;
- Amministratore Delegato di Snam Rete Gas;
- Amministratore Delegato di Stogit.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Gestore tutti i poteri per l'espletamento delle proprie funzioni. Il Gestore Indipendente Combinato, in data 28 luglio 2010, ha adottato il proprio regolamento di funzionamento.

L'Amministratore Delegato di Snam presiede il Gestore Indipendente Combinato e rappresenta la struttura organizzativa, parte del Gestore medesimo, preposta a esprimere pareri vincolanti al Consiglio di Amministrazione, in conformità e ai fini di cui all'art. 11.5 lett. c) del TIU, per tutte le decisioni assunte dal medesimo organo che riguardino aspetti gestionali ed organizzativi delle attività di *business*, sulle eventuali decisioni che possano incidere direttamente o indirettamente sull'indipendenza del sistema di trasporto, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 11.1 lettera b), punto i) del TIU.

In data 29 giugno 2012, il Gestore ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il Rapporto Annuale sulle misure adottate in esecuzione del Programma di Adempimenti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 11.1 lettera b) ii) del Testo Integrato *Unbundling*, Il Gestore Indipendente Combinato esaminerà e definirà il Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di Snam e provvederà a trasmettere lo stesso sia al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sia all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Garante *Unbundling*

In ottemperanza all'art. 15.1 del TIU, il Gestore Indipendente Combinato ha nominato il Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito delle attività di *business*, cui spetta, altresì, la responsabilità di vigilare sul rispetto degli obblighi inerenti alla gestione dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività nonché l'obbligo di predisporre, congiuntamente con il Gestore, le parti del Programma di adempimenti di cui all'art. 12.2 del Testo Integrato *Unbundling*, per le parti di competenza, e quelle del Rapporto annuale di cui all'art. 12.3 del medesimo testo normativo, relative alla gestione delle informazioni. Attualmente la funzione di Garante è ricoperta dal Responsabile *Compliance e Assurance* di Conformità di Snam.

Contestualmente, ai fini dell'adeguamento alla nuova configurazione societaria e organizzativa di Snam e Controllate, il Gestore ha modificato la "*Procedura per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili*" che regola il processo di accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili acquisite da Snam e Controllate nello svolgimento delle attività di trasporto e dispacciamento, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione del gas naturale. Si fa riferimento:

- i) alle informazioni relative ai soggetti che utilizzano le infrastrutture operate da Snam e Controllate, di cui queste ultime hanno acquisito la disponibilità nell'esercizio della loro attività;
- ii) alle informazioni relative alle infrastrutture operate da Snam e Controllate ed idonee a conferire, in presenza di asimmetria informativa, un vantaggio competitivo al soggetto che le possiede.

Separazione societaria,
funzionale e organizzativa

Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n. 93 e DPCM 25 maggio 2012: dalla separazione funzionale alla separazione proprietaria

Con il Decreto Legislativo 1° giugno 2011 n. 93 recante "*Attuazione delle direttive 2009/72 CE, 2009/73/CE e /92/2008/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*" (il "Decreto"), il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2009/73/CE che ha introdotto nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori di sistemi di trasporto del gas naturale dalle altre attività della filiera del gas.

Il Decreto dispone che l'impresa maggiore di trasporto si conformi alla disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" (c.d. *Independent Transmission Operator* o ITO) (il "Gestore").

Secondo la disciplina del modello ITO, la conformità del Gestore ai requisiti previsti dal Decreto per qualificare la separazione del Gestore stesso rispetto all'impresa verticalmente integrata deve essere certificata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Gestore, ottenuta detta certificazione, è approvato e designato dal Ministero dello sviluppo economico quale "Gestore del sistema di trasporto". Tale designazione è notificata alla Commissione europea e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il Decreto inoltre: (i) per le attività di distribuzione, ha confermato il regime di separazione societaria e funzionale già previsto con la direttiva 2003/55/CE, (ii) per le attività di stoccaggio ha previsto l'obbligo di separazione societaria dalla società proprietaria della rete di trasporto qualora quest'ultima abbia adottato il modello ISO (previsto per le imprese minori di trasporto) e (iii) per le attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), oltre all'individuazione dei compiti del gestore del sistema di GNL, ha confermato il principio di separazione contabile delle attività di rigassificazione del GNL dalle altre attività della filiera del gas.

Per ottemperare alla disciplina del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Snam, ha individuato quale modalità più efficiente il conferimento del ramo d'azienda dell'attività di trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas nella controllata al 100% Snam Rete Gas, per la quale è stata pertanto richiesta la certificazione quale Gestore di Trasporto Indipendente.

Per effetto della conseguente riorganizzazione societaria, si è determinato un assetto organizzativo che, con la finalità di rafforzare le regole di separazione funzionale dall'impresa verticalmente integrata (eni), è costituito da quattro società operative direttamente controllate da Snam - GNL Italia, Italgas, Snam Rete Gas e Stogit, unitamente alla società indirettamente controllata Napoletanagas - (le "Controllate"), focalizzate sulla gestione e sullo sviluppo dei rispettivi *business* e da una società *Corporate* (Snam) con il ruolo di:

- a) indirizzo strategico, direzione, coordinamento e controllo sulle Controllate;
- b) erogazione dei servizi di supporto al *business* nei confronti delle Controllate (anche attraverso l'internalizzazione dei servizi erogati in precedenza da eni e sue controllate) in coerenza alla disciplina del Decreto, allo scopo di preservare i livelli di efficienza operativa ottenuti in seguito all'acquisizione di Italgas e di Stogit effettuata nel corso del 2009.

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto, Snam Rete Gas è stata dotata di un assetto di *governance* di competenze e strutture organizzative autonome e conformi agli specifici requisiti previsti dallo stesso (ivi compresi il personale e la proprietà degli asset).

In data 8 giugno 2012 l'AEEG ha pubblicato la decisione di certificazione preliminare di Snam Rete Gas

quale Gestore di Trasporto Indipendente, ai sensi dell'articolo 9, par. 8, della Direttiva e dell'articolo 10, comma 1 lettera a) del Decreto, (deliberazione 191/2012/E/gas), cui è seguito il richiesto parere della Commissione Europea in data 1° agosto 2012. In data 4 ottobre 2012, l'AEEG ha infine concluso il procedimento per la certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore di trasporto indipendente, con l'emissione della deliberazione 403/2012/R/gas ("Delibera 403/12"). Nelle more del perfezionamento del processo di certificazione di Snam Rete Gas quale Gestore di Trasporto Indipendente, è intervenuta la Legge n. 27 del 24 marzo 2012, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 ("Legge 27/12"), la quale, all'articolo 15, impone l'obbligo di procedere alla separazione proprietaria dei servizi regolati di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del gas naturale dalle altre attività della relativa filiera svolta in concorrenza, entro la data del 24 settembre 2013.

A tale riguardo, con DPCM 25 maggio 2012, sono stati stabiliti i *"criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società Snam S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale di trasporto del gas e assicurare la piena terzietà della società Snam S.p.A. nei confronti di imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica"*.

Quanto disposto dal DPCM 25 maggio 2012 realizza in Italia un regime di *Ownership Unbundling* (di seguito "OU") decisamente più incisivo di quello previsto dal c.d. Terzo Pacchetto Energia. La disciplina europea, infatti, oltre a non imporre l'obbligo dell'OU per l'attività di trasporto del gas naturale, prevede: (i) la possibilità di adottare il regime OU solo in relazione all'attività di trasporto di gas naturale, mentre prevede solo la separazione societaria e funzionale per l'attività di distribuzione, la separazione funzionale per lo stoccaggio e la mera separazione amministrativa e contabile per l'attività di rigassificazione; (ii) la presenza, in caso di regime di OU, di una partecipazione *"minoritaria"* nel capitale sociale da parte dell'impresa verticalmente integrata e forti limitazioni del suo diritto di voto (art. 9 della direttiva 2009/73/CE).

Viceversa, in Italia viene scelto un regime OU che si estende all'interezza delle attività regolate di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale e inoltre si richiede alla impresa verticalmente integrata (eni) di cedere l'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Snam.

Il DPCM prevede che eni, nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato, e comunque entro il 25 settembre 2013, proceda alla riduzione della propria partecipazione azionaria al fine di cedere il controllo di Snam nonché, successivamente, alla cessione della residua quota di partecipazione detenuta nel capitale di Snam. In particolare, il DPCM 25 maggio 2012 prevede che eni:

- nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato, ceda a CDP, anche in più soluzioni, una quota complessivamente non inferiore al 25,1% del capitale di Snam mediante trattativa diretta;
- successivamente alla cessione di almeno il 25,1% del capitale di Snam a CDP, ceda la quota residua nel capitale di Snam mediante procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

Sempre il DPCM dispone che, per effetto dell'acquisto di almeno il 25,1% del capitale di Snam, CDP provvede a garantire l'indipendenza e la piena terzietà tra eni e Snam. A tal fine, l'art. 2 del DPCM 25 maggio 2012 prevede che:

- anche nel caso di inclusione di Snam nella gestione separata di CDP, tutte le decisioni relative alla gestione delle partecipazioni in Snam siano adottate dal Consiglio di Amministrazione di CDP come se la partecipazione fosse inclusa nella gestione ordinaria, dunque, con esclusione del potere di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") e senza che su tali decisioni possano influire i membri che integrano il CdA di CDP per l'amministrazione della gestione separata;
- la partecipazione di CDP in eni rimanga immutata;
- i membri degli organi sociali e dirigenti di eni e controllate non possono fare parte degli organi sociali né svolgere funzioni dirigenziali in CDP o in Snam e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società, e viceversa.

A quest'ultimo riguardo Snam e Controllate hanno effettuato le opportune verifiche, dalle quali è emerso che in capo ad Amministratori e dirigenti di Snam e Controllate non sussistono i presupposti per l'incompatibilità sopra richiamata. Relativamente ai Sindaci, nei casi in cui tale incompatibilità è stata riscontrata, sono state poste in essere le attività volte ad addivenire alla risoluzione delle situazioni di incompatibilità e alla composizione di Collegi Sindacali nel Gruppo Snam conformi al dettato normativo. Il DPCM prevede, altresì, che a decorrere dalla prima data tra il 25 settembre 2013 e la data di perdita del controllo su Snam da parte di eni, i diritti di voto di eni (o di altri produttori o fornitori del gas e/o di energia elettrica o di imprese che li controllano, o ne sono controllate o collegate) nell'assemblea di Snam siano limitati in coerenza con quanto disposto dall'art.19 del Decreto.

In linea con quanto disposto dal DPCM, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contenute nel relativo contratto di acquisizione (tra le quali l'avvenuta concessione del nulla osta da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, "AGCM"), eni ha completato l'operazione di cessione alla società CDP Reti S.r.l. (società controllata al 100% da CDP) del 30% meno un'azione del capitale votante di Snam. Per effetto della perdita del controllo su Snam da parte di eni, in data 14 dicembre 2012 è stata depositata l'istanza per la ri-certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto in regime di separazione proprietaria.

Con l'intervenuta separazione proprietaria sono superate le condizioni correlate al regime giuridico del gestore di trasporto e, pertanto, in data 19 dicembre 2012, l'Assemblea degli Azionisti di Snam Rete Gas ha conseguentemente adeguato lo Statuto sociale (efficace a far data dal 1 gennaio 2013).

Collegio Sindacale
e Società di revisione

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 149 del TUF, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (*"Attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE"*), il Collegio Sindacale vigila:

- a) sul processo di informativa finanziaria;
- b) sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- c) sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- d) sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

A tale riguardo, nel corso del 2012, il Collegio Sindacale ha incontrato 5 volte la Società di revisione per un tempestivo scambio delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti in conformità all'art. 2407-septies del codice civile, nonché le competenti funzioni della Società.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Collegio Sindacale di Snam si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea per tre esercizi, rieleggibili al termine del mandato. Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione e conformemente alle disposizioni applicabili, lo statuto prevede che i sindaci siano nominati mediante voto di lista, salvo il caso di sostituzione in corso di mandato.

I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia. Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale. Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico e geologico. I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, nel rispetto, altresì, della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure disciplinate dallo Statuto. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale (percentuale fissata dalla Consob). Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti sono tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 13.5 lett. b) dello Statuto per l'elezione degli amministratori, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo eletto con le modalità previste dall'art. 13.5 lettera b) dello Statuto per l'elezione degli amministratori. In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

Le liste per la nomina dei sindaci, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, nonché l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste stesse e della percentuale di partecipazione posseduta sono tempestivamente, e comunque entro i termini previsti dalle norme vigenti, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul Sito Internet della Società. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale. Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

Il Collegio Sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio Sindacale e il Segretario, se nominato.

Il 27 aprile 2010 l'Assemblea ha nominato sindaci, per la durata di tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012: Massimo Gatto, Presidente, Roberto Mazzei e Francesco Schiavone Panni, sindaci effettivi, Giulio Gamba e Luigi Rinaldi, sindaci supplenti. L'Assemblea ha determinato altresì il compenso lordo annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo nella misura, rispettivamente, di 60.000 euro e di 40.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. Roberto Mazzei, Francesco Schiavone Panni e Giulio Gamba sono stati eletti dalla lista presentata da eni S.p.A, Massimo Gatto e Luigi Rinaldi sono stati eletti dalla lista presentata dagli azionisti di minoranza.

Il sindaco supplente Giulio Gamba ha rassegnato, il 21 gennaio 2013, le dimissioni dall'incarico.

Il Collegio Sindacale, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi fornite, ha verificato il possesso da parte di tutti i componenti il Collegio, dei requisiti di indipendenza previsti dalla Legge nonché di quelli indicati per gli amministratori dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

Il Collegio Sindacale è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi.

Nel corso del 2012 il Collegio Sindacale si è riunito 14 volte; alle riunioni ha partecipato in media il 95,2% dei sindaci. Per il primo trimestre 2013, il Collegio Sindacale ha programmato 6 riunioni. Alla data di approvazione della presente Relazione se ne sono svolte 2.

Il *curriculum* professionale dei sindaci è disponibile nella sezione "*Governance*" del Sito Internet della Società. Di seguito una breve sintesi:

Massimo Gatto

È nato a Roma nel 1963.

È laureato in economia e commercio all'Università La Sapienza di Roma. È dottore commercialista, revisore contabile e curatore fallimentare. Attualmente, oltre ad essere Presidente del Collegio Sindacale di Snam, è sindaco effettivo di Eurofinance 2000 Srl, sindaco effettivo nella Associazione Nazionale per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa, sindaco supplente nella Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa S.p.A., nella società Unicredit Factoring S.p.A., nella Emmeti Auto Srl in liqu. e in Mediaset S.p.A.

Roberto Mazzei

È nato a Lamezia Terme nel 1962.

È dottore commercialista e revisore contabile. È Professore Associato di Finanza Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Sassari ed è stato docente ufficiale dell'Area Finanza ed Immobiliare della SDA Bocconi. Attualmente, oltre ad essere Sindaco in Snam, è Presidente di Principia SGR - società per il *venture capital*; riveste inoltre incarichi di Amministratore e Sindaco in società di gruppi industriali pubblici e privati.

Francesco Schiavone Panni

È nato a Roma nel 1954.

È dottore commercialista e revisore contabile. Attualmente, oltre ad essere Sindaco di Snam, ricopre incarichi negli organi sociali di società facenti parte dei seguenti gruppi: Banca d'Italia, B.N.L. S.p.A. - BNP PARIBAS, EDF EN Italia S.p.A. (EDF SA Parigi), Condotte S.p.A., I.M. Intermetro S.p.A. e TIFast European Titanium Company S.p.A e FRI-EL GREEN POWER S.p.A..

Società di revisione

L'attività di revisione legale è affidata ai sensi di legge a una società di revisione iscritta, ad apposito albo, nominata dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il 27 aprile 2010 l'Assemblea degli azionisti ha conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2010-2018, alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.

Assemblea e diritti degli azionisti

L'Assemblea è il momento istituzionale di incontro privilegiato tra il *management* della Società e i suoi azionisti.

Per coinvolgere attivamente gli azionisti nella vita societaria, Snam ha adottato diverse misure tese a favorire la partecipazione degli azionisti alle decisioni di competenza assembleare, facilitando l'esercizio dei loro diritti. In particolare, Snam ha apportato, nel corso del 2010, modifiche statutarie conseguenti al recepimento in Italia tramite il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (cd. *Shareholders' Rights Directive*). Attraverso l'introduzione di istituti per i quali la normativa attribuisce alle società la facoltà di scelta, Snam ha inteso fornire agli azionisti ulteriori strumenti per agevolare la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto (quali, ad esempio, la nomina del rappresentante designato dalla società con azioni quotate).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria del 25, 26 e 27 marzo 2013 di modificare lo Statuto al fine di prevedere che la convocazione unica rappresenti la modalità di *default* di organizzazione dell'assemblea delle società.

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione. Per la legittimazione all'intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata. I relativi documenti sono conservati presso la società.

Per agevolare la partecipazione azionaria, lo Statuto prevede che la Società metta a disposizione delle associazioni di azionisti, le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di Azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. L'informativa è fornita nel rispetto della disciplina delle informazioni "*price sensitive*".

L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni previste dall'art. 2364 del Codice civile mentre quella straordinaria le funzioni di cui all'art. 2365 del Codice civile, oltre alle funzioni previste dalle altre norme di legge.

A norma dell'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint venture*, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica inerenti attività di trasporto e di dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del Codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea. Sulle altre materie di sua competenza, l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea. Secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, l'Assemblea degli azionisti è disciplinata da un regolamento assembleare che prevede l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee della Società e garantisce il diritto a ciascun socio intervenuto di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.

Il regolamento, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria del 27 luglio 2001 e, successivamente modificato dall'Assemblea ordinaria il 27 aprile 2004 e il 13 aprile 2011, è disponibile nella sezione "Governance" del Sito Internet della Società.

Nel 2012 l'Assemblea si è riunita due volte: il 26 aprile 2012, in sede ordinaria e straordinaria, e il 30 luglio 2012 in sede straordinaria. Il 26 aprile 2012, l'Assemblea ordinaria ha deliberato: (i) l'approvazione del bilancio 2011, (ii) l'attribuzione dell'utile di esercizio e la distribuzione del dividendo, (iii) la politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In sede straordinaria l'Assemblea del 26 aprile 2012 ha deliberato le modifiche degli articoli 13 e 20 dello Statuto Sociale per ottemperare alle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali. L'Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2012 ha deliberato: (i) l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, precedentemente pari a euro 1,00 ciascuna, lasciando inespresso il valore nominale delle azioni medesime; (ii) l'annullamento di n. 189.549.700 azioni proprie senza valore nominale, mantenendo invariato il capitale sociale (iii) la conseguente modifica dell'art. 5.1 dello Statuto Sociale.

Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Principi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Snam ha adottato un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi conforme alle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e allineato alle *best practice* di riferimento.

La finalità del sistema di controllo e di gestione dei rischi è di contribuire a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli; esso concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informativa finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

La responsabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi compete al Consiglio di Amministrazione che provvede, con l'assistenza del Comitato Controllo e Rischi, a svolgere un ruolo di indirizzo e valutazione dell'adeguatezza del sistema ed individua al suo interno uno o più amministratori incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

In conformità a tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha individuato l'Amministratore Delegato della Società quale amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che svolge le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina.

L'applicazione del sistema di controllo e di gestione dei rischi è affidata alla responsabilità primaria del *management* in quanto le attività di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali. Il *management* deve quindi favorire la creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e presidiare in particolare i "controlli di linea", costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o le società svolgono sui propri processi.

La funzione *Internal Audit* svolge un ruolo di controllo indipendente ed è incaricata in particolare di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante ed adeguato.

Il Collegio Sindacale, anche in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è sottoposto nel tempo a verifica ed aggiornamento, al fine di garantirne costantemente l'idoneità a presidiare le principali aree di rischio dell'attività sociale, in rapporto alla tipicità dei propri settori operativi e della propria configurazione organizzativa, anche in funzione di eventuali novità legislative e regolamentari.

In tale ambito, e anche al fine di dare compiuta esecuzione alle previsioni del Codice di Autodisciplina, Snam ha avviato le attività progettuali finalizzate alla strutturazione del Sistema di *Enterprise Risk Management* composto da regole, procedure e strutture organizzative per l'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici, che terrà in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practice* esistenti. Nel corso del 2013, verranno formalizzate dal Consiglio di Amministrazione le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di determinare il grado dei rischi rispetto a una gestione della Società coerente con gli obiettivi strategici individuati.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

L'art. 154 bis del TUF sancisce che lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine individui i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

- a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento;
- e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
- f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter.

L'articolo 16 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina, tra i soggetti aventi i requisiti di professionalità sotto indicati il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2007, nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti

dallo Statuto, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Dr. Antonio Paccioretti, Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo di Snam.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato l'adeguatezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per l'esercizio dei compiti attribuiti, nonché il rispetto delle procedure amministrative e contabili in essere.

Responsabile Internal Audit

Il Consiglio di Amministrazione, aderendo alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, d'intesa con il Presidente, e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, sentito il Collegio Sindacale: (i) nomina e revoca il Responsabile *Internal Audit*, (ii) assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità e (iii) ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.

Il Responsabile *Internal Audit*:

- verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di *audit*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
- non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;
- predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- trasmette le relazioni periodiche ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi, ivi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Le attività di *Internal Audit* sono svolte sulla base delle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione, assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali.

Il Responsabile *Internal Audit* risponde all'Amministratore Delegato che è incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, per il tramite del Comitato Controllo e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e inoltre al Collegio Sindacale.

Modello 231

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società in base alla quale queste possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"), ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

La responsabilità della Società viene esclusa se essa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi e ha istituito un Organismo di Vigilanza preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.

In relazione a ciò, Snam ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 ("Modello 231") e nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. La struttura del modello è di seguito descritta:

- Codice Etico Snam; il Codice rappresenta tra l'altro un principio generale non derogabile del Modello 231.
- Metodologia di analisi dei rischi.
- Compiti dell'Organismo di Vigilanza, con la nomina e l'attribuzione di funzioni e poteri nonché la definizione dei flussi informativi da e verso il medesimo.
- Destinatari ed estensione del Modello 231, con la individuazione dei destinatari del Modello 231, la definizione delle regole per l'estensione del Modello 231 alle Controllate e dei principi adottati per la comunicazione al personale e al mercato, ivi compresa l'adozione di clausole contrattuali nei rapporti con i terzi, nonché per la formazione mirata al personale.
- Struttura del sistema disciplinare, con la definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231.
- Presidi di controllo, con l'individuazione degli standard generali di trasparenza e dei processi di gestione delle provviste.
- Regole per l'aggiornamento del Modello 231, con la previsione del programma di recepimento delle innovazioni in occasione di novità legislative, di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, di significative violazioni del Modello 231 e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore.

Il Modello 231 è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il compito di attuare e aggiornare il Modello 231 è effettuato dall'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri a esso conferiti. È tuttavia riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di aggiornare i principi generali non derogabili del Modello.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione del Modello 231 sono emanate dalle funzioni aziendali competenti. In particolare, le disposizioni contengono i presidi di controllo in ottemperanza del Modello 231.

Le Controllate hanno dato attuazione alle disposizioni di legge adottando un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, commisurato alle proprie specificità, e nominando un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l'attuazione del Modello e la sua effettiva applicazione.

Nel febbraio 2012, in conseguenza del riassetto del gruppo Snam a seguito del recepimento delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 93/2011 nonché all'introduzione nel corpo del Decreto Legislativo n. 231/2001 dei reati ambientali, è stato approvato un nuovo testo del Modello 231. Successivamente, a seguito del perfezionamento dell'operazione di cessione da parte di eni S.p.A. a CDP RETI Srl del 30% meno una azione del capitale votante di Snam e della conseguente perdita del controllo da parte di eni S.p.A. su Snam, nell'ambito di una più complessiva ridefinizione dei flussi informativi della Società, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha apportato variazioni al Modello 231.

In ambito aziendale è costituito un team multifunzionale "*Team 231*" con lo scopo di individuare e sviluppare le attività necessarie per l'aggiornamento del Modello 231 della Società e delle Controllate tramite il recepimento sia delle novità legislative introdotte nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La composizione e le funzioni del Team 231 sono state recentemente modificate, al fine di garantire le attività necessarie a esaminare e predisporre l'aggiornamento del Modello 231 di Snam e Controllate a seguito dell'approvazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Legge anticorruzione - Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nell'amministrazione.*"

Organismo di Vigilanza 231

L'Organismo di Vigilanza è costituito dal Direttore Personale, Organizzazione e *Security*, dal Responsabile *Internal Audit*, dal Responsabile *Compliance* e *Assurance* di Conformità e da due componenti esterni, uno dei quali con funzioni di Presidente.

L'Organismo di Vigilanza svolge, tra gli altri, i compiti di:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello 231 e monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento dello stesso;
- b) disamina dell'adeguatezza del Modello 231 nel prevenire i comportamenti illeciti;
- c) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231;
- d) approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società, in coerenza con il piano di verifiche e controlli al sistema di controllo interno;
- e) esame delle risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- f) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali e con gli organismi di vigilanza delle società controllate.

L'Organismo di Vigilanza svolge, infine, il ruolo di Garante del Codice Etico.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste i seguenti flussi informativi:

- (i) continuativo, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di

- Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- (ii) semestrale, nei confronti del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale; a tale proposito, è predisposto un rapporto semestrale relativo all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti; in tale occasione, sono organizzati incontri dedicati con il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale; il rapporto semestrale è trasmesso inoltre al Presidente e all'Amministratore Delegato;
 - (iii) immediato, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Comitato per il Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Sono istituiti "*canali informativi dedicati*" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni.

Nel corso del 2012 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 11 volte, con la partecipazione del 94,5% dei componenti.

Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria

Il sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria è il processo volto a fornire la ragionevole certezza sull'attendibilità⁷ dell'informativa finanziaria medesima e sulla capacità del processo di redazione del bilancio di produrre l'informativa finanziaria in accordo con i principi contabili di generale accettazione.

Snam si è dotata di un corpo normativo che definisce le norme, le metodologie, i ruoli e le responsabilità per la progettazione, l'istituzione e il mantenimento nel tempo del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria di Snam e delle Controllate nonché per la valutazione della sua efficacia.

Il corpo procedurale sul sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria è stato definito coerentemente alle previsioni dell'art. 154-*bis* del T.U.F. e tenuto conto delle prescrizioni dalla legge statunitense *Sarbanes-Oxley Act of 2002* (SOA), cui la ex controllante eni è sottoposta, in qualità di emittente quotato al *New York Stock Exchange* (NYSE), che si riflettevano su Snam in quanto società controllata rilevante.

Con la cessione a CDP di quota parte della partecipazione di eni in Snam, avvenuta con decorrenza 15 ottobre 2012, Snam è uscita dall'area di consolidamento di eni e pertanto non è più soggetta agli adempimenti richiesti dal SOA. Permangono invece in capo a Snam gli obblighi previsti dalla legislazione italiana per le società quotate, di cui al citato articolo 154-*bis* del T.U.F.

Il modello di controllo interno sull'informativa finanziaria adottato da Snam è basato sul COSO Report ("*Internal Control - Integrated Framework*" pubblicato dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

Oltre che a Snam, il modello di controllo è applicato alle Controllate a norma dei principi contabili internazionali in considerazione della loro significatività ai fini della predisposizione dell'informativa finanziaria. Le imprese controllate da Snam adottano il modello di controllo definito quale riferimento per la progettazione e l'istituzione del proprio sistema di controllo, in modo da renderlo adeguato rispetto alle loro dimensioni e alla complessità delle attività svolte.

⁷ Attendibilità (dell'informativa): l'informativa che ha le caratteristiche di correttezza e conformità ai principi contabili generalmente accettati e ha i requisiti chiesti dalle leggi e dai regolamenti applicati.

La progettazione, l'istituzione e il mantenimento del sistema di controllo sono garantiti attraverso il *risk assessment*, l'individuazione dei controlli, la valutazione dei controlli e i flussi informativi (*reporting*).

Il processo di *risk assessment*, condotto secondo un approccio "*top down*", è mirato ad individuare le entità organizzative, i processi e le specifiche attività in grado di generare rischi di errore, non intenzionale, o di frode che potrebbero avere effetti rilevanti sul bilancio.

In particolare, l'individuazione delle entità organizzative che rientrano nell'ambito del sistema di controllo sull'informativa finanziaria è effettuata sia sulla base della contribuzione delle diverse entità a determinati valori del bilancio consolidato (totale attività, totale indebitamento finanziario, ricavi netti, risultato prima delle imposte) sia in relazione a considerazioni circa la rilevanza per processi e rischi specifici. Nell'ambito delle imprese rilevanti per il sistema di controllo sull'informativa finanziaria vengono successivamente identificati i processi significativi in base ad un'analisi di fattori quantitativi (processi che concorrono alla formazione di voci di bilancio per importi superiori ad una determinata percentuale dell'utile ante imposte) e fattori qualitativi (ad esempio: complessità del trattamento contabile del conto, novità o cambiamenti significativi nelle condizioni di *business*).

Relativamente ai processi e alle attività rilevanti vengono identificati i rischi ossia gli eventi potenziali il cui verificarsi può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo inerenti l'informativa finanziaria (ad esempio le asserzioni di bilancio). I rischi così identificati sono valutati in termini di potenziale impatto e di probabilità di accadimento, sulla base di parametri quantitativi e qualitativi e assumendo l'assenza di controlli (c.d. valutazione a livello inerente). In particolare, con riferimento ai rischi di frode,⁸ in Snam è condotto un *risk assessment* dedicato sulla base di una specifica metodologia relativa ai "*Programmi e controlli antifrode*".

A fronte di società, processi e relativi rischi considerati rilevanti, è stato definito un sistema di controllo seguendo due principi fondamentali: la diffusione dei controlli a tutti i livelli della struttura organizzativa, coerentemente con le responsabilità operative affidate e la sostenibilità dei controlli nel tempo, in modo tale che il loro svolgimento risulti integrato e compatibile con le esigenze operative.

La struttura del sistema di controllo prevede controlli a livello di entità che operano in maniera trasversale rispetto all'entità di riferimento (gruppo/singola società) e controlli a livello di processo. I controlli a livello di entità sono organizzati in una *checklist* definita, sulla base del modello adottato nel COSO Report, secondo cinque componenti (ambiente di controllo, *risk assessment*, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di comunicazione, attività di monitoraggio). In particolare, assumono rilevanza le attività di controllo relative alla definizione delle tempistiche per la redazione e diffusione dei risultati economico-finanziari ("circolare semestrale e di bilancio" e relativi calendari); l'esistenza di strutture organizzative e di un corpo normativo adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in materia di informativa finanziaria; le attività di formazione in materia di principi contabili e sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria. I controlli a livello di processo si suddividono in: controlli specifici intesi come l'insieme delle attività, manuali o automatizzate, volte a prevenire, individuare e correggere errori o irregolarità che si verificano nel corso dello svolgimento delle attività operative; controlli pervasivi intesi come elementi strutturali del sistema di controllo volti a definire un contesto generale che promuova la corretta esecuzione e controllo delle attività operative (quali ad esempio la segregazione dei compiti incompatibili e i controlli generali sui sistemi informatici).

8 Frode: nell'ambito del Sistema di controllo, qualunque atto od omissione intenzionale che si risolve in una dichiarazione ingannevole nell'informativa.

I controlli specifici sono individuati in apposite procedure che definiscono sia lo svolgimento dei processi aziendali sia i cosiddetti "controlli chiave" la cui assenza o la cui mancata operatività comportano il rischio di un errore/frode rilevante sul bilancio che non ha possibilità di essere intercettato da altri controlli.

I controlli sia a livello di entità che di processo sono oggetto di valutazione (monitoraggio) per verificare nel tempo la bontà del disegno e l'effettiva operatività. A tal fine, sono state previste attività di monitoraggio di linea (*ongoing monitoring activities*), affidate al *management* responsabile dei processi/attività rilevanti, e attività di monitoraggio indipendente (*separate evaluations*), affidate all'*Internal Audit*, che opera secondo un piano prestabilito comunicato dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (DP), volto a definire l'ambito e gli obiettivi del proprio intervento attraverso procedure di *audit* concordate.

Le attività di monitoraggio consentono l'individuazione di eventuali carenze del sistema di controllo sull'informativa finanziaria che sono oggetto di valutazione in termini di probabilità di accadimento e di impatto sull'informativa finanziaria e in base alla loro rilevanza sono qualificate come "carenze", "significativi punti di debolezza" e "carenze rilevanti". La valutazione delle carenze avviene considerandole sia individualmente sia in aggregato rispetto a voci di bilancio o informazioni significative.

Gli esiti delle attività di monitoraggio sono oggetto di un flusso informativo periodico (*reporting*) sullo stato del sistema di controllo che viene garantito anche dall'utilizzo di strumenti informatici volti ad assicurare la tracciabilità delle informazioni circa l'adeguatezza del disegno e l'operatività dei controlli. Sulla base di tale *reporting*, il DP redige una relazione semestrale sull'adeguatezza ed effettiva applicazione del sistema di controllo sull'informativa finanziaria che, condivisa con l'Amministratore Delegato, è comunicata al Consiglio di Amministrazione, previa informativa al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio e della relazione finanziaria semestrale, al fine di consentire lo svolgimento delle richiamate funzioni di vigilanza, nonché le valutazioni di propria competenza sul sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria.

L'attività del DP è supportata all'interno di Snam e delle Controllate da diversi soggetti i cui compiti e responsabilità sono definiti nelle norme precedentemente richiamate. In particolare, le attività di controllo coinvolgono tutti i livelli della struttura organizzativa di Snam e delle Controllate rilevanti quali i responsabili operativi di *business* e i responsabili di funzione fino ai Responsabili amministrativi e gli Amministratori Delegati. In tale contesto organizzativo assume particolare rilievo ai fini del sistema del controllo interno la figura del soggetto (c.d. *risk owner*) che esegue il monitoraggio di linea valutando il disegno e l'operatività dei controlli specifici e pervasivi e alimentando il flusso informativo di *reporting* sull'attività di monitoraggio e sulle eventuali carenze riscontrate ai fini di una tempestiva identificazione delle opportune azioni correttive.

Sistema Normativo Snam

In coerenza con un processo evolutivo volto al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi la Società ha adottato il proprio Sistema Normativo.

Il Sistema Normativo si articola in tre livelli gerarchici:

- primo livello: Manuale Organizzativo che comprende anche, quali allegati con un'autonoma modalità di definizione ed autorizzazione, le politiche e le "*Management System Guideline*" (MSG);
- secondo livello: Procedure;
- terzo livello: Istruzioni Operative.

All'interno del sistema normativo sono ricompresi sistemi di gestione certificati. Infine, sono previste le circolari al solo fine di disciplinare tematiche specifiche (talora di valenza occasionale).

Le modalità con cui le Controllate strutturano il proprio sistema normativo, recependo gli strumenti di indirizzo e coordinamento della Controllante, sono le seguenti:

- Snam definisce ed emette: (i) gli strumenti a valenza trasversale (strumenti di "1° livello" dell'architettura e procedure e istruzioni operative con valenza di direzione e coordinamento per le Controllate) e (ii) gli strumenti necessari al proprio "auto-funzionamento";
- le Controllate recepiscono gli strumenti sub (i) e definiscono ed emettono gli strumenti sub (ii).

Management System Guideline Anti-Corruzione

Con delibera del 9 febbraio 2011, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha dato mandato all'Amministratore Delegato di provvedere all'adozione e agli aggiornamenti delle MSG in materia di *Compliance* con riferimento, tra l'altro, ai temi legati alla lotta alla corruzione. L'adozione e l'attuazione delle presenti MSG è obbligatoria per Snam e tutte le Controllate.

La MSG "Anticorruzione", recepita dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 febbraio 2012, annulla e sostituisce la Circolare eni n. 377 del 12 novembre 2009 "Linee Guida Anti-Corruzione", mantenendo tuttavia intatto l'assetto organizzativo da queste introdotto con la creazione, all'interno della Direzione Affari Legali Societari e *Compliance*, dell'Unità Legale Anti-Corruzione di Snam.

La MSG "*Anticorruzione*", in coerenza con il Codice Etico di Snam, proibisce la corruzione senza alcuna eccezione, ivi compresa quella tra privati.

Scopo della *policy*, oltre a evitare sanzioni rilevanti, è quello di proteggere la reputazione di Snam introducendo uno specifico sistema di regole finalizzate a garantire la *compliance* di Snam ai migliori *standard* internazionali nella lotta alla corruzione.

L'adozione e l'attuazione delle MSG "*Anticorruzione*" è obbligatoria per Snam e Controllate, le quali hanno provveduto a recepirle con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dell'aggiornamento del Modello 231 è stata avviata l'attività di rivisitazione del sistema normativo e procedurale "*AntiCorruzione*", anche in relazione a quanto previsto dalla L.190/12 (Legge anticorruzione) e dal *UK Bribery Act* (in relazione agli investimenti all'estero da parte di Snam, e in particolare in Gran Bretagna).

Codice di Condotta Antitrust

In data 3 agosto 2012, Snam ha adottato la MSG “*Codice di Condotta Antitrust*” (di seguito “*Codice Antitrust*”), cui tutti i dipendenti di Snam e delle Controllate devono conformarsi per garantire la *compliance* di Snam e delle Controllate con i principi dettati dalla normativa applicabile in materia *antitrust*.

Le Controllate di Snam hanno recepito il Codice *Antitrust* nel proprio sistema normativo.

Il Codice *Antitrust* si colloca nell’ambito delle iniziative promosse dal Gruppo Snam dedicate a favorire lo sviluppo della cultura d’impresa in materia di tutela della concorrenza e a porre in essere procedure e sistemi idonei a ridurre al minimo il rischio di violazioni della normativa *antitrust*, nel più ampio ambito delle iniziative di *compliance* (Modello 231, lotta alla corruzione, etica di impresa, etc.).

In particolare, tenuto conto che tra i principali rischi che un’impresa può correre a seguito della realizzazione di condotte in violazione delle norme *antitrust* vi sono, tra gli altri (i) sanzioni amministrative pecuniarie, (ii) responsabilità per risarcimento dei danni causati a terzi per illeciti *antitrust*, (iii) danni all’immagine dell’impresa e (iv) possibile impatto negativo sulle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati, a seguito dell’analisi delle migliori pratiche internazionali in materia *antitrust*, è stato definito un programma di *compliance antitrust* che si sviluppa attraverso:

- (i) l’adozione del Codice *Antitrust*, che fornisce in modo semplice e al contempo esaustivo le linee guida e le norme di comportamento in materia *antitrust* dettagliate con specifico riguardo ai settori di attività del Gruppo Snam;
- (ii) apposite iniziative di comunicazione e formazione rivolte a tutti i dipendenti finalizzata ad assicurare la conoscenza, l’efficacia e la corretta implementazione del Codice;
- (iii) l’istituzione, all’interno della Direzione Affari Legali Societari e *Compliance* di Snam, di un Presidio *Antitrust* che fornirà il supporto e l’assistenza necessaria in merito all’applicazione del Codice;
- (iv) un programma di monitoraggio volto a verificare l’efficacia delle norme contenute nel Codice e l’opportunità di apportare modifiche e aggiornamenti allo stesso al fine di garantire una più efficace attuazione delle norme in esso contenute anche alla luce di evoluzioni normative e di *business*.

Il Codice di Condotta *Antitrust* trova applicazione a Snam e Controllate e, in particolare, è rivolto a tutti i: (i) componenti degli organi sociali, (ii) dirigenti, (iii) dipendenti e collaboratori che rappresentino le società - collettivamente denominate le “Persone di Snam”.

Rapporti con gli azionisti e investitori

Snam ha adottato una politica di comunicazione volta a instaurare un costante dialogo con gli azionisti, gli investitori istituzionali, gli investitori socialmente responsabili, gli analisti e con tutti gli operatori del mercato finanziario, e a garantire la sistematica diffusione di un'informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, con l'unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare. In tale ottica, l'informativa agli investitori, al mercato e agli organi di informazione è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali, con la comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall'ampia documentazione resa disponibile e costantemente aggiornata sul Sito Internet della Società.

Le informazioni riguardanti i rendiconti, gli eventi/operazioni rilevanti nonché le procedure emanate da Snam in materia di *Corporate Governance*, sono diffuse tempestivamente al pubblico anche mediante pubblicazione sul Sito Internet della Società. Sempre nel Sito Internet sono disponibili i comunicati stampa della Società, la documentazione utilizzata nel corso degli incontri con analisti finanziari, gli avvisi agli azionisti, nonché l'informativa e la documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee degli azionisti, compresi i relativi verbali.

I rapporti con gli azionisti e con tutti gli operatori del mercato finanziario sono tenuti dall'unità "Rapporti con gli investitori". Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul Sito Internet della Società e possono essere chieste anche tramite *e-mail a investor.relations@snam.it*.

I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dalla Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul Sito Internet della Società.

Le pagine dell'area *Investor Relations* del Sito Internet della Società contengono la "*Financial Markets Reviews*", che offre un'analisi mensile sui mercati finanziari e sull'andamento in borsa del settore *utility*, del titolo Snam e dei titoli degli altri *competitor*; e la "*News&Facts*", pubblicazione trimestrale rivolta in particolare agli investitori individuali. Dal 2010, il Sito Internet della Società, sezione *Investor Relations*, è stato inoltre arricchito dalla "Guida agli azionisti", anche in versione interattiva, aggiornata semestralmente, che si propone di fornire una sintesi di informazioni utili a tutti gli azionisti per vivere attivamente l'investimento in Snam.

Operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010 ha approvato la Procedura *“Operazioni con interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate”*.

Nella riunione del 13 febbraio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la prima verifica annuale, che anticipa il termine triennale previsto da Consob, sull'efficacia della procedura, come prescritto nella procedura, ed ha approvato alcuni aggiornamenti per tener conto di specifiche esigenze operative emerse nel primo anno di applicazione nonché del modificato assetto organizzativo di Snam e Controllate. Sulla procedura e sulle relative modifiche ha espresso preventivo parere favorevole e unanime il Comitato Controllo e Rischi di Snam, interamente composto da amministratori indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa e del citato Regolamento.

La Procedura, allineandosi sostanzialmente alle disposizioni contenute nel Regolamento Consob, tiene conto delle peculiarità del contesto normativo regolatorio nel quale Snam e Controllate operano e delle valutazioni di merito circa l'adozione di alcune facoltà previste dal Regolamento e l'individuazione delle c.d. soglie di rilevanza delle singole operazioni. In particolare, la Procedura viene emanata anche in conformità alla Normativa *Unbundling*, tenuto conto della specificità delle attività svolte da Snam e Controllate, soggette alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla disciplina in materia di separazione funzionale.

Tra i soggetti *“Parti Correlate”*, oltre a quelli indicati nel Regolamento sono individuati anche i componenti del Gestore Indipendente Combinato, tenuto conto che Consob ha demandato agli emittenti interessati la valutazione dell'opportunità di considerare tra i *“soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni in questione anche i soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-septies del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate”*.

È previsto un dettagliato processo istruttorio, sia ai fini delle operazioni con Parti Correlate che con Soggetti di interesse, che (i) individua la tempistica e (ii) garantisce la formalizzazione e la tracciabilità del flusso informativo tra la funzione aziendale, cui compete il primo accertamento sulla valutazione di applicabilità della Procedura (Procuratore), la funzione superiore (Direttore della struttura Snam competente), l'organo cui compete l'espressione del parere sull'operazione (Comitato Controllo e Rischi/Comitato per la Remunerazione) e, infine, il soggetto che approva l'operazione (Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato/Vertici di altro soggetto).

Ai fini del rilascio dell'apposito parere previsto nell'iter di approvazione delle *“Operazioni di Minore Rilevanza”* e nelle *“Operazioni di Maggiore Rilevanza”*, è prevista:

- l'individuazione del Comitato Controllo e Rischi quale soggetto preposto al rilascio:
 - per le *“Operazioni di Minore Rilevanza”*, di un parere non vincolante motivato che deve riguardare l'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. In caso di parere negativo, la società è tenuta a informare il mercato, alla scadenza del trimestre di riferimento, sui motivi che hanno indotto a effettuare le operazioni nonostante tale parere;
 - per le *“Operazioni di Maggiore Rilevanza”*, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, di un parere motivato favorevole sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. È previsto anche un coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi, ovvero di uno o più dei suoi componenti (dallo stesso delegati) nella fase delle trattative e nella fase istruttorio attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e

tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

In entrambi i casi, il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;

- qualora il Comitato Controllo e Rischi non sia interamente costituito da Amministratori Non Correlati, il Comitato è integrato da un numero di Amministratori Non Correlati e Indipendenti in ordine di anzianità fino a che non sia interamente costituito da Amministratori Non Correlati. Qualora non sia possibile provvedere a tale integrazione, il Comitato Controllo e Rischi ne informa il Consiglio di Amministrazione che provvede ad affidare l'incarico a un esperto indipendente;
- per le Operazioni aventi a oggetto le remunerazioni di amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche di Snam (i direttori che compongono il Comitato di Direzione di Snam), il parere viene espresso dal Comitato per la Remunerazione, composto da amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti.

La Consob ha individuato quale parametro di rilevanza per l'individuazione delle operazioni tra parti correlate di maggiore o minore rilevanza la soglia del 5% di almeno uno tra più parametri (capitalizzazione di borsa o patrimonio netto, attivo totale, passività totali) individuati dal Regolamento. La soglia si riduce al 2,5% per le operazioni concluse con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società.

La Procedura, ai fini della massima trasparenza nei confronti del mercato, adotta un criterio più stringente individuando fissando per tutte le Operazioni con parti Correlate una soglia unica di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza di 140 milioni di euro.

A tutela ulteriore della trasparenza nei confronti del mercato, Snam garantisce la massima correttezza sostanziale e procedurale estendendo volontariamente il regime previsto dal Regolamento Consob a tutte le operazioni concluse dalle Controllate con parti correlate di Snam. In tale ipotesi, è assicurato un adeguato e tempestivo flusso informativo fra i vertici delle Controllate e Snam.

La Procedura è pubblicata sul Sito Internet della Società, nella sezione *Governance*.

Eventuali cambiamenti
nella struttura di *corporate
governance* avvenuti dopo
la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano cambiamenti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In allegato sono riportate le tabelle indicate nel documento *"Guida alla compilazione della relazione sulla Corporate Governance"* emesso nel marzo 2004 dall'Assonime e dalla Emittenti Titoli S.p.A.

ALLEGATO 1 - STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI SNAM

Consiglio di Amministrazione ¹						Comitato Controllo e Rischi	Comitato Remunerazione	Comitato Nomine	Eventuale Comitato Esecutivo
Componenti	Esecutivi	Non esecutivi	Indipendenti	Percentuale (%) di presenza in C.d.A. ****	Numero di altri incarichi **	*** (%)	*** (%)	*** (%)	*** (%)
Presidente Lorenzo Bini Smaghi ⁽²⁾		X		100					
Presidente Salvatore Sardo ⁽³⁾		X		100					
Amm. Delegato Carlo Malacarne	X			100					Non esistente
Consiglieri:									
Alessandro Bernini ⁽⁴⁾		X		0			X	33,3	
Davide Croff		X	X	75,0	2		X	100	X
Roberto Lonzar*		X	X	87,5	6	X	100		X
Massimo Mantovani ⁽⁴⁾		X		16,7					
Roberta Melfa ⁽⁵⁾		X		66,7					
Andrea Novelli ⁽⁶⁾		X		100			X	100	
Elisabetta Oliveri*		X	X	87,5	3		X	100	
Renato Santini		X	X	100	2	X	100		X
Mario Stella Richter*		X	X	87,5		X	77,8		
Numero di riunioni durante l'esercizio 2012				8		9	4	6	
Durata media (minuti)				144		126	62	45	
Percentuale (%) media di partecipazione				77,3		92,6	83,3	100	

(*) indica che il consigliere è stato tratto da liste presentate dagli azionisti di minoranza.

(**) indica il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri in società finanziarie, bancarie, assicurative o con patrimonio netto superiore a 1 miliardo di Euro. Relativamente agli amministratori attualmente in carica gli incarichi indicati sono stati rilevati dal Consiglio di Amministrazione in data 12 febbraio 2013.

(***) la "X" indica l'appartenenza di ciascun amministratore ai Comitati.

(****) Indica la percentuale di presenze degli amministratori alle sedute del Consiglio di Amministrazione nonché a quelle dei Comitati costituiti al suo interno.

Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 1% (percentuale fissata dalla Consob)

(1) nominato dall'Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2010 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2012.

(2) nominato Amministratore e Presidente dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012. Le percentuali di presenza in C.d.A. sono calcolate considerando le sedute tenutesi nel periodo di carica.

(3) dimissionario dalle cariche di Amministratore e Presidente a decorrere dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012. Le percentuali di presenza in C.d.A. sono calcolate considerando le sedute tenutesi nel periodo di carica.

(4) dimissionario dalla carica di Amministratore a decorrere dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012. Le percentuali di presenza in C.d.A. sono calcolate considerando le sedute tenutesi nel periodo di carica.

(5) nominata Amministratore dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012. Le percentuali di presenza in C.d.A. sono calcolate considerando le sedute tenutesi nel periodo di carica.

(6) nominato Amministratore e componente del Comitato Remunerazione dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2012. Le percentuali di presenza in C.d.A. e nel Comitato Remunerazione sono calcolate considerando le sedute tenutesi nel periodo di carica.

STRUTTURA DEL GESTORE INDIPENDENTE COMBINATO

COMPONENTI	PERCENTUALE (%) DI PRESENZA NEL GESTORE INDIPENDENTE COMBINATO
Carlo Malacarne - Amministratore Delegato Snam S.p.A.	100
Marco Galletti - Amministratore Delegato GNL Italia S.p.A.	100
Paolo Mosa - Amministratore Delegato Italgas S.p.A.	100
Francesco Iovane - Amministratore Delegato Snam Rete Gas S.p.A.	100
Paolo Bacchetta - Amministratore Delegato Stogit S.p.A.	100
Numero di riunioni durante l'esercizio 2012	3
Durata media (minuti)	50
Percentuale (%) media di partecipazione	100

ALLEGATO 2 - COLLEGIO SINDACALE DI SNAM¹

COMPONENTI	PERCENTUALE (%) DI PRESENZE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PERCENTUALE (%) DI PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO	NUMERO DI ALTRI INCARICHI**
Presidente			
Massimo Gatto*	100	100	1
Sindaci effettivi			
Roberto Mazzei	87,5	85,7	10 ⁽²⁾
Francesco Schiavone Panni	100	100	19 ⁽²⁾
Numero di riunioni durante l'esercizio 2012	8	14	
Durata media (minuti)	144	171	
Percentuale (%) media di partecipazione	95,8	95,2	

* indica che il sindaco è stato tratto da liste presentate dalle minoranze azionarie.

** in questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società

(1) Nominato dall'Assemblea degli azionisti il 27 aprile 2010 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2012.

(2) Tra i quali l'incarico di Sindaco effettivo in una Società quotata

Quorum richiesto per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale: 1% del capitale sociale (percentuale fissata dalla Consob)

Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel +39.0237031



Società per azioni

Capitale sociale euro 3.571.187.994,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - P. IVA e Cod. Fiscale n. 13271390158
R.E.A. Milano 1633443

Progetto grafico

Inarea e Opera

Impaginazione

Opera

Stampa

The Good Company

Stampato su carta ecologica:
Fedrigoni Symbol Freelife

Marzo 2013